

6.

Attuazione
della regolamentazione,
vigilanza e reclami

Attività propedeutica alla regolamentazione

Attività di consultazione

I documenti per la consultazione adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel periodo compreso tra aprile 2008 e marzo 2009 risultano complessivamente 34. Con riferimento a 5 aree tematiche, l'Autorità ha prodotto più di un documento per la consultazione (consultazioni plurime).

Il termine medio complessivo delle consultazioni è di circa 42 giorni. Aggregando le consultazioni plurime, tuttavia, tale termine sale a 52 giorni.

Questi dati confermano l'estrema importanza che l'Autorità riconosce alle attività di consultazione, quali momenti imprescindibili per garantire la più ampia partecipazione dei sogget-

ti interessati ai processi decisionali, per consentire una completa acquisizione degli elementi necessari agli interventi regolatori, per elaborare le opportune analisi di impatto e per assicurare, a tutti i soggetti, un possibile luogo di componimento dei differenti interessi di cui sono portatori.

In tale direzione e con il proposito di rafforzare ancor più i processi di consultazione preventiva, l'Autorità, con la delibera 4 marzo 2009, GOP 9/09, e il documento per la consultazione 4 marzo 2009, DCO 2/09, ha avviato i lavori per adottare una nuova disciplina dei procedimenti di regolazione e, dunque, anche della stessa consultazione.

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale	14.04.08
Possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale	18.04.08
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle funzioni del Comitato di esperti per la ricerca di sistema elettrico in merito alla formulazione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto 8 marzo 2006, del Piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale	29.04.08
Definizione degli interventi successivi alla conclusione del processo di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas naturale ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2007, n. 79/07	21.05.08
Regolamento per la risoluzione delle controversie tra produttori e gestori di rete, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387	21.05.08
Revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e criteri per l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura	28.05.08

TAV. 6.1

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2008 – Marzo 2009

TAV. 6.1 SEGUE

Sintesi delle attività di consultazione

Aprile 2008 – Marzo 2009

TITOLO DEL DOCUMENTO	DATA DI DIFFUSIONE
Ipotesi per la formulazione di proposte in materia di individuazione dei bacini ottimali di utenza	03.06.08
Telettura dei consumi dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale e telegestione dei misuratori del gas	03.06.08
Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)	06.06.08
Qualità dei servizi commerciali di vendita per i clienti finali di energia elettrica e di gas	12.06.08
Orientamenti finali per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel terzo periodo di regolazione (2009-2012)	17.06.08
Tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas naturale per il terzo periodo di regolazione – Orientamenti finali	18.06.08
Introduzione di un mercato regolamentato del gas naturale e definizione delle modalità di offerta presso il medesimo mercato delle quote corrispondenti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente (Piattaforma organizzata del gas)	19.06.08
Linee guida in materia di predisposizione del programma di adempimenti per l'implementazione della separazione funzionale di cui all'Allegato A alla delibera n. 11/07: obblighi di separazione amministrativa e contabile (<i>unbundling</i>) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas	26.06.08
Aggiornamento per l'anno 2008 del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (CIP6 – CEC 2008)	26.06.08
Fondamenti e razionali delle zone: impatto potenziale sul mercato elettrico	01.07.08
Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas	07.07.08
Dispacciamento reti non interconnesse – Erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con il sistema elettrico nazionale	05.08.08
Orientamenti in materia di misure volte ad agevolare la negoziazione di contratti di copertura di lungo periodo nel mercato elettrico	06.08.08
Criteri di definizione e attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento	06.08.08
Strumenti di gradualità in ordine all'applicazione di corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali non domestici connessi in media tensione	15.09.08
Testo integrato della regolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione e misura del gas per il terzo periodo di regolazione	22.09.08
Criteri per l'impostazione della vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sul divieto di traslazione nei prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto legge n. 112/08, commi da 16 a 18	25.09.08
Modalità di calcolo del contributo tariffario connesso con il meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (modifica della delibera 16 dicembre 2004, n. 219/04)	29.10.08
Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 30 maggio 2008, n. 115	04.11.08
Realizzazione di una anagrafica comune per gli impianti di produzione di energia elettrica e per gli operatori elettrici. Razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore elettrico	18.11.08
Approfondimenti finali sulla regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale	18.11.08
Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Iniziative per la promozione dell'adeguamento degli impianti di utenza alimentati in bassa tensione	25.11.08
Modalità di determinazione del valore di acconto del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (CIP6)	19.12.08
Criteri di definizione e attribuzione delle partite economiche inerenti al servizio di dispacciamento insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di misura e interventi in tema di servizio di dispacciamento	19.12.08
Criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti all'attività di bilanciamento del gas naturale insorgenti a seguito di eventuali rettifiche dei dati di allocazione e misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto	04.02.09
Disciplina dei procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas	04.03.09
Revisione della modalità di trattamento delle partite di gas non oggetto di misura diretta nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas	16.03.09
Criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di trasporto e di dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione	31.03.09

Analisi di impatto della regolazione

Fine della sperimentazione triennale e adozione della Guida AIR

L'Autorità aveva avviato – con delibera 28 settembre 2005, n. 223/05, a seguito di una consultazione pubblica decisa con delibera 31 marzo 2005, n. 58/05 – una sperimentazione triennale della metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR) su alcuni dei suoi principali provvedimenti. A conclusione di tale sperimentazione, l'Autorità si è dotata, con delibera 3 ottobre 2008, GOP 46/08, di una *Guida per l'analisi dell'impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas* (Guida). Con questa decisione l'Autorità è la prima fra le Autorità indipendenti italiane ad adempiere formalmente al dettato dell'art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (che contiene l'obbligo di adottare «*forme o metodi di analisi di impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione, o pianificazione, e, comunque, di regolazione*»).

La Guida non costituisce un regolamento che disciplina l'azione amministrativa bensì una metodologia contenente una serie di indicazioni tecnico-operative. Come indicato nella stessa premessa della Guida, l'Autorità intende lo svolgimento dell'AIR quale «*miglioramento della qualità del proprio processo regolatorio, già ispirato a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia. Questa azione si inserisce nel quadro delle strategie rivolte alla manutenzione del quadro regolatorio, all'efficienza ed efficacia dei flussi di comunicazione interni e di quelli indirizzati ai consumatori, agli operatori e alle istituzioni. Infatti l'AIR rende trasparente il percorso decisionale che conduce alla scelta di una determinata opzione di intervento, descrivendo i motivi per cui si intende modificare lo status quo, indicando gli obiettivi da perseguire, confrontando una pluralità di opzioni alternative ed esaminando la necessità e l'efficacia dell'intervento proposto, anche attraverso la valutazione dei principali effetti delle regole sui loro destinatari*».

La Guida prevede, di norma, che ogni procedimento si articoli nelle seguenti fasi:

- predisposizione, da parte delle singole Direzioni, della delibera di avvio del provvedimento da sottoporre al Collegio;
- predisposizione del piano AIR con i tempi previsti per le diverse fasi;
- individuazione del contesto giuridico e delle motivazioni economiche e sociali alla base del provvedimento;
- definizione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento (cercando di assegnare a ciascun obiettivo un indicatore di carattere qualitativo o quantitativo);
- delimitazione dell'ambito di intervento;
- eventuale elaborazione di un documento di ricognizione per raccogliere informazioni e istanze delle parti interessate;
- presentazione di un primo documento per la consultazione che illustri una pluralità di opzioni;
- analisi delle osservazioni pervenute al primo documento per la consultazione e formulazione di un secondo documento per la consultazione con l'indicazione dell'opzione preferita;
- analisi delle osservazioni pervenute al secondo documento per la consultazione e predisposizione dello schema di provvedimento finale;
- approvazione della delibera;
- stesura della relazione AIR.

La Guida ha un impianto flessibile, quindi non impone una serie di passaggi rigidi né un blocco di contenuti inderogabili. Si limita a indicare alcuni requisiti minimi necessari per ogni analisi, lasciando poi la possibilità di procedere in maniera diversa e più ampia a seconda delle caratteristiche del singolo provvedimento (sulla base, per esempio, della quantità di informazioni a disposizione o del tipo di attività da regolare). Anche per quanto riguarda la valutazione quantitativa/qualitativa delle opzioni selezionate – aspetto fondamentale della metodologia – la Guida illustra una pluralità di tecniche senza fissarne una specifica: spetterà alla Direzione responsabile dello svolgimento dell'AIR scegliere di

caso in caso quella che assicuri il maggior grado di completezza.

Nella Guida particolare importanza viene data alla consultazione, intesa come l'insieme delle attività (incontri, seminari, *focus group*, documenti per la consultazione) volte a raccogliere informazioni e opinioni dei soggetti interessati e a spiegare le analisi e le decisioni dell'Autorità. Una consultazione ben condotta, infatti, permette di arricchire il set informativo a disposizione del decisore, superando l'asimmetria informativa che esiste tra questi e i soggetti regolati, e nel contempo di realizzare un processo decisionale trasparente e partecipato.

La realizzazione dell'AIR comporta, a fronte di indubbi vantaggi dal punto di vista dell'efficacia e della trasparenza del processo decisionale, un notevole impegno delle strutture amministrative che la realizzano; ciò implica la necessità di riservarne l'applicazione ai provvedimenti particolarmente "rilevanti". La selezione di questi ultimi viene fatta dall'Autorità – sulla base di criteri indicati nella Guida – all'interno del Piano strategico triennale e del Piano operativo annuale. Rispetto a queste scelte, i soggetti interessati possono esprimere le proprie osservazioni e i propri suggerimenti durante le audizioni periodiche previste annualmente.

Provvedimenti sottoposti ad AIR nel 2008 e in programma per il 2009

Nel corso del 2008 sono stati adottati quattro provvedimenti sottoposti ad AIR:

- il provvedimento riguardante la *Modalità applicativa del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati*, predisposto dalla Direzione tariffe e approvato con delibera 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08;
- il provvedimento contenente il *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)/prima parte Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)*, predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio e approvato con delibera 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 (modificata con delibera 23 dicembre 2008, ARG/gas 200/08);
- il provvedimento contenente il *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e*

misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)/seconda parte Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG) – Disposizioni transitorie per l'anno 2009, predisposto dalla Direzione tariffe e approvato con delibera 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (modificata con delibera 23 dicembre 2008, ARG/gas 197/08);

- il provvedimento contenente il *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale*, predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio e approvato con delibera 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 (modificata con delibera 23 dicembre 2008, ARG/com 199/08).

Pur con qualche disomogeneità di forma e di contenuto, i procedimenti relativi ai provvedimenti citati hanno seguito le indicazioni della Guida. In particolare sono stati predisposti: il piano AIR con i tempi previsti per le diverse fasi di attività; il primo documento per la consultazione con l'indicazione delle opzioni di regolazione; il secondo documento per la consultazione con l'indicazione dell'opzione preferita. Sono state messe a disposizione le sintesi delle osservazioni ricevute in sede di consultazione.

Per il 2009, come indicato nel Piano strategico triennale e nel Piano operativo annuale, l'Autorità ha scelto di sottoporre ad AIR i seguenti provvedimenti:

- il provvedimento riguardante i criteri di definizione e attribuzione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive per la fase di conguaglio della profilazione convenzionale dei prelievi di energia elettrica (*load profiling*), di competenza della Direzione mercati (la delibera di avvio è del 28 gennaio 2008, ARG/elt 5/08; è già stato pubblicato il secondo documento per la consultazione);
- il provvedimento in materia di tariffe per l'attività di trasporto del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, di competenza della Direzione tariffe (la delibera di avvio è del 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08; è stato pubblicato il primo documento per la consultazione);
- il provvedimento riguardante i criteri per il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o misura ai fini del bilancio del sistema gas, di competenza della Direzione mercati (la delibera di avvio è del 10 giu-

- gno 2008, ARG/gas 75/08; il primo documento per la consultazione è stato pubblicato nel mese di febbraio);
- il provvedimento in materia di trasparenza delle bollette elettriche e gas, di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio (la delibera di avvio è del 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08; è in preparazione il primo documento per la consultazione);
 - il provvedimento per la nuova regolazione e per la definizione dei nuovi criteri di allocazione della capacità di stoccaggio gas, di competenza della Direzione mercati (è in corso di preparazione la delibera di avvio);
 - il provvedimento per la regolazione del bilanciamento gas sulla base di criteri di mercato (è in corso di preparazione la delibera di avvio).

Anagrafica operatori

Con la delibera 23 giugno 2008, GOP 35/08, l'Autorità ha stabilito l'obbligo di iscrizione entro il 31 luglio 2008 a un sistema telematico di accreditamento, la nuova Anagrafica operatori, per tutti i soggetti che svolgono almeno una attività nei settori dell'energia elettrica o del gas (di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla delibera 18 gennaio 2007, n. 11/07). Da quella data i soggetti regolati devono quindi iscriversi per fornire i propri dati di base (partita IVA, ragione sociale, natura giuridica, sede, attività svolte, gruppo societario e altre informazioni di natura anagrafica) con l'impiego di un certificato digitale (o *smart card*). È prevista una deroga a tale obbligo solo per le imprese che soddisfano alcune condizioni di marginalità (le stesse per le quali non vi è l'obbligo di separazione contabile in base all'art. 16.2 della delibera *unbundling*, n. 11/07).

L'Anagrafica operatori possiede due obiettivi fondamentali: da un lato si pone come strumento conoscitivo essenziale per l'Autorità, in quanto consente di disporre di elenchi costantemente aggiornati dei soggetti operanti nei settori (particolarmente dinamici) da essa regolati; dall'altro consente all'Autorità di assegnare agli operatori credenziali di accesso, unificate alle varie raccolte dati organizzate via web, presentandosi così agli operatori in modo univoco e semplificato, evitando incongruenze nell'interfaccia con l'esterno.

La "Gestione distribuita" è la funzionalità predisposta per consentire al rappresentante legale della società di delegare uno o più soggetti a partecipare alle raccolte dati dell'Autorità: qualora all'apertura dei sistemi, relativi alle diverse raccolte dati

dell'Autorità, un'impresa non abbia ancora individuato alcun delegato che possa accedere e caricare/inoltrare i dati, solo il rappresentante legale può effettuare tali operazioni.

Il compimento dell'obbligo da parte della maggior parte degli operatori regolati ha consentito di costruire uno strumento di reportistica che, tramite il sito Intranet, è stato messo a disposizione di tutti i dipendenti dell'Autorità e che permette di avere un indirizzario costantemente aggiornato dei soggetti sottoposti alla regolazione dell'Autorità.

Inoltre, grazie ai dati raccolti, è stato possibile pubblicare sul sito Internet la mappa degli operatori presenti nei settori dell'energia elettrica e del gas, vale a dire gli elenchi degli operatori suddivisi per categorie di attività, contribuendo in tal modo ad aumentare la trasparenza sui mercati sottoposti alla regolazione. Per ciascuna delle circa 2.000 imprese attive, censite dall'Anagrafica operatori (che ha, tra le altre cose, avviato il processo di progressiva eliminazione delle comunicazioni cartacee da parte degli operatori verso l'Autorità), è oggi possibile verificare il campo di attività, cominciando da produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e produzione e distribuzione di gas naturale e di altri gas distribuiti a mezzo reti, fino a includere, terminate le ultime operazioni di controllo delle informazioni pervenute, tutte le possibili fasi della filiera.

Tra le informazioni e i servizi che tale mappatura ha reso accessibili al pubblico, vi è anche la possibilità per tutti gli interessati di individuare per ciascun comune il distributore e

le imprese di vendita di energia elettrica e gas naturale. È stato infatti reso disponibile sul sito Internet dell'Autorità un nuovo strumento di ricerca territoriale degli operatori che consente di selezionare il proprio comune di residenza per sapere quali venditori si offrono per servire quel territorio e qual è il distributore della propria zona.

Le informazioni relative ai venditori potranno contribuire a

orientare i clienti finali nella scelta di un nuovo fornitore. Inoltre, nell'intento di un progressivo, continuo miglioramento dei servizi per il pubblico, gli elenchi territoriali dei distributori verranno prossimamente integrati con altre informazioni utili, quali il numero di pronto intervento per il gas, mentre gli elenchi dei distributori elettrici verranno accompagnati dall'indicazione del numero telefonico per la segnalazione di guasti.

Provvedimenti assunti

L'attività provvedimentale dell'Autorità ha confermato, anche per l'anno 2008, un andamento di tendenziale crescita. Il numero complessivo degli atti deliberativi e di consultazione ha fatto registrare, rispetto all'anno precedente, un incremento di circa il 15%.

L'analisi di dettaglio dei dati riportati nella tavola 6.2 evidenzia, innanzitutto, un significativo aumento dei provvedimenti di controllo e sanzionatori (43%). Ciò a testimonianza del potenziamento generale di tali attività, come scelta strategica, e anche alla luce delle competenze aggiuntive attribuite dalla legislazione primaria all'Autorità, in materia di vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires (Imposta sul reddito delle società) sui prezzi al consumo. Stabile è invece l'andamento delle attività di nuova regolazione (4,5%), mentre è in netta crescita l'attività di aggiornamento e manutenzione degli impianti regolatori vigenti (22%). Ancora in significativo calo risultano i provvedimenti relativi al contenzioso (-45%). Mantiene, infine, una rilevante incidenza l'attività

provvedimentale relativa alla gestione e all'amministrazione interne, a fronte dei processi di ottimizzazione gestionale avviati e di un continuo e crescente sviluppo organizzativo dell'Autorità.

Nel corso del 2008, da ultimo, in linea con le più recenti normative nazionali e comunitarie, l'Autorità ha avviato, anche attraverso l'istituzione di un Nucleo dedicato, lavori per la semplificazione della regolazione. Ciò al fine di rendere più semplice e snello il quadro disciplinare di settore e di agevolare gli operatori nella ricerca e consultazione dei provvedimenti regolatori vigenti. Con una prima ricognizione relativa agli anni 2005, 2006 e 2007 sono state individuate circa 300 delibere non più produttive di effetti e pertanto riconosciute inefficaci. Inoltre con l'obiettivo strategico generale di promuovere e perseguire una sempre "migliore regolazione" è altresì intenzione dell'Autorità quella di favorire e incrementare la redazione di testi unici, che riuniscano le varie discipline, per omogeneità e affinità di materia.

TAV. 6.2

Provvedimenti
dell'Autorità negli
anni 2007-2008

TIPOLOGIA	2007		2008	
	NUMERO	QUOTA %	NUMERO	QUOTA %
Nuova regolazione	22	5,4	21	4,4
Aggiornamenti, manutenzione, riordino	97	23,7	118	24,5
Tariffe	39	9,5	48	10
Controlli, istruttorie, diffide, sanzioni	66	16,1	115	23,8
Pareri, segnalazioni	21	5,1	9	1,9
Contenzioso	9	2,2	5	1
Efficienza energetica	14	3,4	36	7,4
Avvio procedimenti, consultazioni	72	17,5	57	11,8
Gestione, organizzazione, personale	64	15,6	62	12,9
Ricerca di sistema	6	1,5	11	2,3
TOTALE	410	100	482	100

Gestione dei reclami, istanze, segnalazioni, conciliazioni e arbitrati

Settore elettrico

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha visto un aumento del 79%, confermando l'andamento già evidenziato negli anni precedenti, pur riducendosi lievemente il relativo trend di crescita. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 marzo 2009 il totale delle comunicazioni all'Autorità è stato pari a 8.691 (Tav. 6.3), tra queste 6.323 riguardano il settore elettrico (pari circa al 73% del

totale). L'incremento dei reclami nel solo settore elettrico è stato del 103% (Fig. 6.1). Si conferma, in linea di massima, rispetto all'anno passato, la proporzione tra numero di reclami (92%), richieste di informazioni (5%) e segnalazioni (3%).

Tra i reclami relativi al settore elettrico, poco più del 50% è stato avanzato nei confronti di venditori che operano esclusivamente nel mercato libero. Si tratta di un fenomeno tipico nelle prime fasi di apertura dei mercati, osservato anche in altri paesi in cui il segmento della vendita è stato dischiuso alla concorrenza.

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Settore elettrico	5.817	328	178	6.323
TOTALI	8.044	429	218	8.691

TAV. 6.3

Comunicazioni relative
al settore elettrico
ricevute dall'Autorità

Aprile 2008 – Marzo 2009


La statistica non comprende i reclami inerenti particolari problematiche tariffarie e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione a fini statistici le comunicazioni archiviate in quanto relative ad alcune materie non rientranti nelle competenze dell'Autorità. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o con l'utilizzo della posta elettronica: i dati relativi alle telefonate e alle risposte fornite via e-mail

non sono tuttavia considerati ai fini statistici. Il numero delle richieste di informazioni telefoniche agli Uffici dell'Autorità è tuttavia sceso grazie al servizio informazioni per la liberalizzazione dei mercati promosso dall'Autorità e gestito dalla società Acquirente Unico (maggiori dettagli su tale servizio telefonico sono riportati nel Capitolo 4 di questo volume). Si ricorda, a ogni modo, che nel periodo considerato, sono pervenute in totale 80.301 telefonate.

FIG. 6.1

Andamento delle comunicazioni relative al settore elettrico ricevute dall'Autorità

Maggio 1999 – Marzo 2009



La tavola 6.4 evidenzia la ripartizione delle comunicazioni ricevute a titolo di reclamo, richiesta di informazioni o segnalazione nei principali argomenti; i dati confermano che le problematiche più frequenti emergenti dai reclami sono: la fatturazione (36,4%); l'interpretazione e l'applicazione di clausole contrattuali sia nell'ambito del mercato libero sia nel servizio di maggior tutela (18,9%); la qualità commerciale (0,7%); problematiche attinenti al mercato (17,2%); la qualità della fornitura, la tensione e le interruzioni (5%); gli allacciamenti (8,2%); le tariffe (2,1%); i contatori (1,9%); i distacchi (4,2%); le bollette e la loro trasparenza (2%); la misura (0,4%).

Sono altresì presenti altre problematiche residuali, non riportate nella tavola 6.4 (tra le altre: l'esecuzione di lavori quali lo spostamento del contatore, i *call center*, la sicurezza).

Come emerge nell'ambito dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, non si registrano variazioni signifi-

ficative rispetto al precedente periodo per quanto riguarda le comunicazioni relative a problematiche attinenti la misura, le bollette, gli allacciamenti, i contratti, i contatori. Si rileva invece una diminuzione, in percentuale, dei reclami relativi alla continuità del servizio, alla qualità della fornitura e alle tariffe (questi ultimi anche in termini assoluti). Sono cresciute le comunicazioni attinenti la fatturazione, i distacchi per morosità, i problemi pertinenti il funzionamento del mercato. Questi ultimi riguardano principalmente il cambio di fornitore e la corretta applicazione del Codice di condotta commerciale elettrico; sono inoltre da porre in relazione all'evoluzione della liberalizzazione del mercato al dettaglio dell'energia elettrica e al crescente numero di clienti finali che sceglie di cambiare fornitore o che viene contattato da venditori per la promozione di offerte commerciali. Giova evidenziare che sono riconducibili a problematiche del mercato anche le comunicazioni aventi a oggetto casi di

doppia fatturazione, che tuttavia sono stati conteggiati nell'ambito dell'argomento fatturazione (di cui costituiscono il 16,5%). Per quanto riguarda la fatturazione, i principali argomenti di contestazione sono i consumi fatturati (in acconto) dai venditori nel mercato libero e la doppia fatturazione. Sono altresì pre-

sentiti in maniera significativa, tra le problematiche legate alla fatturazione, il rispetto della periodicità di emissione delle fatture e, anche se in riduzione, i conguagli elevati relativi a punti di prelievo non letti da tempo (e spesso a seguito di sostituzioni di misuratori elettromeccanici con quelli elettronici).

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO APRILE 2007 – MARZO 2008		PERIODO APRILE 2008 – MARZO 2009	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Interruzioni e tensione	267	9,6	322	5,0
Allacciamenti	250	9,0	522	8,2
Fatturazione	926	33,4	2.303	36,4
Contratti e qualità commerciale	528	19,0	1.239	19,6
Misura	12	0,4	24	0,4
Tariffe	135	4,9	135	2,1
Bollette	37	1,3	126	2,0
Mercato	418	15,0	1.090	17,2
Contatori	72	2,6	118	1,9
Distacchi	45	1,6	267	4,2

TAV. 6.4

**Argomenti
delle comunicazioni
sul settore elettrico
ricevute dall'Autorità
negli ultimi due anni**

I dati riportati nella tavola tengono conto del fatto che un'unica comunicazione può riguardare più di uno tra gli argomenti elencati.

Le attività di classificazione, registrazione e successiva valutazione dei reclami e delle segnalazioni costituisce un importante serbatoio di informazioni circa le problematiche che più frequentemente si verificano nell'erogazione del servizio e consente di individuare le aree in cui si rendono necessari interventi regolatori e/o di vigilanza. L'analisi delle problematiche relative a clienti passati al mercato libero consente di individuare le aree di maggiore criticità, in cui possono rendersi opportuni aggiustamenti della regolazione già esistente e/o inserimenti di nuove regole a presidio del buon funzionamento dei mercati.

Settore gas

L'attività di valutazione dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni, provenienti sia dalla clientela individuale sia dalle associazioni dei consumatori, ha visto un aumento del 79%, confermando l'andamento già evidenziato negli anni precedenti, pur riducendosi lievemente il relativo trend di crescita. Nel periodo compreso tra il 1° aprile 2008 e il 31 marzo 2009, come abbiamo detto, il totale delle comunicazioni all'Autorità è stato pari a 8.691; di queste 2.368 riguardano il settore gas (pari al 27% del totale) (Tav. 6.5). L'incremento dei reclami nel solo settore gas è stato circa del 55% (Fig. 6.2), quindi con un saggio di crescita ridotto rispetto all'anno pre-

	RECLAMI	RICHIESTE DI INFORMAZIONE	SEGNALAZIONI	TOTALE COMUNICAZIONI
Gas	2.227	101	40	2.368
TOTALI	8.044	429	218	8.691

TAV. 6.5

**Comunicazioni relative
al settore gas
ricevute dall'Autorità
Aprile 2008 – Marzo 2009**

cedente. Si conferma, in linea di massima, rispetto all'anno trascorso, la proporzione tra il numero di reclami (94%), delle richieste di informazioni (4%) e delle segnalazioni (2%).

Dei reclami relativi al settore gas circa il 76% è stato avanzato nei confronti di due operatori della vendita.

Come già detto per il settore elettrico, anche per quello del gas la statistica non comprende i reclami inerenti particolari problematiche tariffarie e i reclami inviati più volte dallo stesso cliente. Inoltre, non sono oggetto di registrazione a fini statistici le comunicazioni archiviate in quanto relative ad alcune materie non rientranti nelle competenze dell'Autorità. Infine, numerose richieste di informazioni sono state avanzate ed evase telefonicamente o con l'utilizzo della posta elettronica: i dati relativi alle telefonate e alle risposte fornite via e-mail non sono tuttavia considerati ai fini stacistici.


Il numero di comunicazioni inerenti il settore gas risulta nettamente inferiore rispetto a quelle del settore elettrico (circa un terzo), sia per il minor numero di clienti coinvolti, sia per il minore grado di sviluppo del mercato. Il minor numero di reclami, in special modo riguardanti lo *switching* e l'applicazione del Codice di condotta commerciale, è infatti probabilmente dovuto anche alla minore propensione al cambio di fornitore e alla minore diffusione di offerte sul mercato.

L'analisi delle problematiche (Tav. 6.6) evidenzia che gli argomenti più ricorrenti sono: la fatturazione (45,9%); i contratti e la qualità commerciale (17,8%); gli allacciamenti (15,3%); il mercato (6,5%).

Da un confronto con l'anno precedente, si osserva una riduzione delle comunicazioni, in termini percentuali e/o assoluti, per quanto riguarda i contratti e la qualità commerciale, gli allac-

FIG. 6.2

Andamento delle comunicazioni relative al settore gas ricevute dall'Autorità
Maggio 1999 – Marzo 2009



TAV. 6.6

Argomenti delle comunicazioni sul settore gas ricevute dall'Autorità negli ultimi due anni

ARGOMENTI OGGETTO DI COMUNICAZIONE	PERIODO APRILE 2007 – MARZO 2008		PERIODO APRILE 2008 – MARZO 2009	
	NUMERO	%	NUMERO	%
Contratti e qualità commerciale/fornitura	311	20,3	422	17,8
Fatturazione	465	30,4	1088	45,9
Allacciamenti	351	22,9	362	15,3
Bollette	24	1,6	49	2,1
Tariffe	23	1,5	32	1,4
Misura	14	0,9	36	1,5
Mercato e concorrenza	191	12,5	154	6,5
Contatori	66	4,3	112	4,7
Distacchi	38	2,5	52	2,2

ciamenti, il mercato. Per quanto riguarda la fatturazione, che è la problematica più consistente in termini percentuali (45,9%) i reclami relativi sono anche quelli che hanno subito l'incremento più evidente: dai 465 del periodo precedente ai 1.088 dell'anno in corso. Rispetto alla fatturazione, gli argomenti di reclamo più ricorrente sono i consumi fatturati (in particolare in acconto), in secondo luogo i conguagli e la doppia fatturazione.

Si conferma, sostanzialmente, la consistenza dei reclami avvenuti a oggetto bollette, misura e distacchi, se non per qualche lieve incremento. Un aumento consistente si è avuto, invece,

per la tematica contatori che comprende anche le verifiche. Ciò potrebbe essere un effetto della nuova regolazione in tema di verifiche dei misuratori, che ha ridotto, tra l'altro, i costi connessi con le verifiche di misuratori vetusti.

La statistica non comprende i reclami inerenti particolari questioni tariffarie e reclami attinenti l'applicazione dell'IVA.

Sono altresì presenti altre problematiche residuali, non riportate nella tavola 6.4, legate in particolar modo alla sicurezza. I dati riportati in tavola 6.4 tengono conto del fatto che un'unica comunicazione può riguardare più di uno tra gli argomenti elencati.

Indagini, vigilanza, controllo e sanzioni

Indagini e istruttorie conoscitive

Istruttoria conoscitiva in materia di servizio di salvaguardia nel mercato elettrico

Con la delibera 22 luglio 2008, VIS 68/08, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito all'erogazione del servizio di salvaguardia nel mercato elettrico. L'indagine è stata avviata in seguito a numerose segnalazioni che riscontravano problemi in ordine a:

- il trasferimento dei dati anagrafici e di consumo da parte degli esercenti transitori del servizio di salvaguardia ai nuovi esercenti risultanti dalle procedure concorsuali;

- la gestione delle procedure di *switching* e il rispetto degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, funzionali all'attivazione del servizio di salvaguardia;
- la modalità di fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia.

Istruttoria conoscitiva sulle cause e sulla dinamica delle interruzioni del servizio elettrico verificatesi sul territorio nazionale il giorno 4 novembre 2006

L'istruttoria conoscitiva, avviata con delibera 6 novembre 2006, n. 238/06, sulle cause e sulla dinamica delle interruzio-

ni del servizio elettrico verificatesi sul territorio nazionale il giorno 4 novembre 2006, si è chiusa il 23 dicembre 2008, con la delibera VIS 114/08.

Con il suddetto provvedimento è stato pubblicato, come atto conclusivo, un rapporto di sintesi denominato *Disservizio del 4 novembre 2006: resoconto conclusivo dell'indagine conoscitiva avviata con delibera n. 238/06*, nel quale l'Autorità illustra gli esiti delle indagini condotte sul comportamento degli operatori in Italia in occasione dell'evento citato.

A livello internazionale, l'Autorità ha partecipato ai lavori del Gruppo di lavoro istituito dall'ERGEG (*European Regulators' Group for Electricity and Gas*) con il coinvolgimento delle Autorità di regolazione dei principali Paesi interessati, fornendo il proprio contributo per la redazione di un rapporto pubblicato dall'ERGEG.

Pertanto, con la medesima delibera di chiusura dell'indagine conoscitiva, l'Autorità ha deciso anche di promuovere, in ambito UCTE e tramite il coinvolgimento del CEER (*Council of European Energy Regulators*), il recepimento delle raccomandazioni espresse nel rapporto ERGEG in materia di gestione della rete di trasmissione e di regole tecniche per gli impianti di generazione.

Istruttoria conoscitiva sulla formazione dei prezzi elettrici in Sicilia e nelle zone interconnesse

Il 22 gennaio 2009, avendo registrato, nella regione siciliana, prezzi di vendita dell'energia elettrica particolarmente elevati e sensibilmente superiori ai valori medi nazionali, l'Autorità, con delibera 22 gennaio 2009, VIS 3/09, ha avviato un'istruttoria conoscitiva finalizzata alla valutazione delle dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato dell'energia elettrica, con specifico riferimento alla zona della Sicilia. L'istruttoria è tuttora in corso.

Istruttoria conoscitiva in materia di accesso al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini del dispacciamento

L'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera 8 marzo 2005, n. 39/05, relativa al servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica, si è chiusa, con la delibera 4 marzo 2009 VIS 17/09, senza l'acquisizione di un resoconto conclusivo. Ciò in

considerazione del fatto che le criticità relative all'aggregazione dei dati orari di immissione e prelievo e la loro messa a disposizione agli utenti del dispacciamento sono oggetto dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera 16 luglio 2007, n. 177/07, tuttora in corso.

Istruttoria conoscitiva in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto per il periodo 2004-2006

L'Autorità, con la delibera 15 aprile 2008, VIS 41/08, ha avviato un'istruttoria conoscitiva per accertare le cause che hanno determinato nel periodo 2004-2006 un andamento anomalo del gas non contabilizzato (GNC) nelle reti di trasporto del gas naturale, finalizzata all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività relative alla misura del gas, di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza. Gli esiti dell'istruttoria conoscitiva, chiusa con la delibera 3 febbraio 2009, VIS 8/09, hanno permesso di identificare le principali determinanti dell'andamento anomalo del GNC, riconducibili sia ad aspetti di carattere procedurale nella contabilizzazione dei termini che costituiscono l'equazione di bilanciamento della rete e del trasportatore, sia a problematiche attinenti l'adeguatezza prestazionale e la corretta manutenzione degli impianti di misura installati nei punti di consegna e di riconsegna della rete di trasporto. Considerato che l'istruttoria ha permesso di appurare che le problematiche riconducibili alla misura determinano un impatto in termini di GNC di un ordine di grandezza superiore rispetto agli aspetti procedurali, l'Autorità ha ritenuto opportuno approfondire tale tematica attraverso l'avvio di una specifica istruttoria conoscitiva.

La medesima delibera VIS 8/09 ha inoltre definito i criteri per il riconoscimento dei costi addizionali sostenuti dalla società Snam Rete Gas per l'acquisto del gas necessario al funzionamento delle centrali di compressione e al reintegro delle perdite di rete (*fuel gas*) nel secondo periodo di regolazione.

La delibera 29 luglio 2005, n. 166/05, prevede che tali costi siano inclusi nella generalità dei costi operativi, e pertanto soggetti ad aggiornamento tramite l'applicazione del meccanismo del *price cap*.

Nel periodo 2005-2008, tuttavia, la dinamica fortemente positiva dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati ha determinato un

incremento significativo del costo effettivamente sostenuto dall'impresa maggiore di trasporto per l'acquisto del fuel gas. Alla luce di tali evidenze, l'Autorità, con la delibera VIS 8/09, ha quindi riconosciuto i costi addizionali sostenuti dalla società Snam Rete Gas per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007, tenendo conto della quota di *profit sharing* riconosciuta all'inizio del periodo di regolazione.

La medesima delibera VIS 8/09 ha rinviato a successivi provvedimenti la quantificazione relativa ai costi addizionali sostenuti dalla società Snam Rete Gas per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2007-2008 e 2008-2009, quantificazione da effettuarsi anche sulla base di un'analisi delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale sui mercati internazionali.

Vigilanza e controllo

Attività di vigilanza e controllo dell'Autorità

Le attività di vigilanza e controllo dell'Autorità sono orientate in primo luogo alla verifica delle condizioni di erogazione dei servizi di pubblica utilità (qualità del servizio, sicurezza, accesso alle reti, tariffe, integrazioni tariffarie, incentivi alla produzione ecc.) e determinano vantaggi e miglioramenti nei servizi erogati ai clienti e ai consumatori finali. In esito a tali attività ispettive, l'Autorità può adottare provvedimenti di tipo prescrittivo o sanzionatorio nei casi in cui siano state accertate inadempienze o violazioni della normativa.

Per svolgere le attività di accertamento e ispezione presso operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica ed economica nei settori regolati, quali:

- la Guardia di Finanza e in particolare il Nucleo speciale tutela mercati del Comando Unità speciali, ai sensi del Protocollo di intesa adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199/01) rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273/05);
- la Stazione sperimentale per i combustibili, per i controlli tecnici della qualità del gas;
- la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti incentivati di produzione di

energia elettrica (alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e impianti di cogenerazione) e presso le imprese elettriche minori;

- l'ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), per lo svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della valutazione e della certificazione dei progetti di risparmio energetico.

In particolare, il coinvolgimento della Guardia di Finanza risulta decisivo nello svolgimento degli accertamenti quando siano previsti contributi pubblici e oneri generali di sistema, anche in relazione alle peculiarità istituzionali del Corpo quale organo di polizia economica e finanziaria.

Verifiche ispettive e controlli tecnici svolti nel periodo 2008-2009

Nel periodo 1 aprile 2008 – 31 marzo 2009, sono stati effettuati 113 verifiche ispettive e controlli tecnici, di cui 107 svolti in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e 6 in collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a fronte di 114 complessivamente svolti nell'annualità precedente (Tav. 6.7). Delle 107 verifiche ispettive eseguite in collaborazione con i militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 56 controlli tecnici sono stati effettuati anche in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili e 3 ispezioni in collaborazione con l'ENEA.

TAV. 6.7

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2003-2008

Numero di verifiche ispettive;
anno mobile 1 aprile - 31 marzo

ARGOMENTO	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Qualità del servizio elettrico						
Continuità del servizio	12	11	10	8	11	12
Qualità commerciale	-	-	1	4	-	-
Qualità del servizio gas						
Grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione	-	38	57	52	51	56
Qualità commerciale	-	2	1	3	1	3
Sicurezza	-	-	2	5	3	3
Controlli e verifiche sul servizio pronto intervento gas	-	-	-	-	-	tavola 6.11
Efficienza energetica						
Verifica progetti di risparmio energetico	-	-	-	-	-	3
Tutela consumatori						
Informazioni alla clientela in materia di tariffe elettriche	-	-	-	-	(A)	-
Distribuzione e vendita gas						
Libero accesso al servizio e condizioni economiche di fornitura	6	20	9	10	-	2
Verifica applicazione coeff. K di correzione dei volumi	-	-	-	-	15	18
Tariffe						
Distribuzione gas	-	-	2	2	3	-
Distribuzione energia elettrica	-	-	-	-	3	-
Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori	-	-	-	-	2	-
"Robin Tax"						
Vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires di cui alla legge n. 133/08	-	-	-	-	-	10
Mercato						
Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco dei venditori di energia elettrica	-	-	-	-	-	tavola 6.16
Altro						
Import di energia elettrica, reti di distribuzione comunali, ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori	-	-	1	6	3	-
Impianti incentivati						
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	1	-	50	33	22	6
TOTALE	19	71	133	123	114	113
<i>Di cui in collaborazione con:</i>						
<i>Guardia di Finanza - Nucleo speciale tutela mercati</i>	2	58	83	88	92	107
<i>Stazione sperimentale per i combustibili</i>	-	38	57	52	51	56
<i>Cassa conguaglio per il settore elettrico</i>	-	-	50	35	24	6

(A) Si veda la tavola 6.11 della *Relazione Annuale* dello scorso anno.

Nel corso degli anni le verifiche ispettive e i controlli tecnici svolti in collaborazione con il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza hanno registrato un continuo incremento: da 58 nel 2004 sono aumentati a 83 nel 2005, 88 nel 2006, 92 nel 2007 e 107 nel 2008.

Le verifiche ispettive, eseguite in collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di impianti di produzione elettrica incentivati alimentati da fonti rinnovabili, assimilate e di cogenerazione, ammontano, a partire dal 2005 e fino al 31 marzo 2009, a 111 (numero complessivo degli impianti esaminati), per una potenza installata complessiva di circa 8.800 MW.

In esito a tali verifiche, sono state avviate azioni di recupero amministrativo di incentivazioni indebitamente percepite per circa 156 milioni di euro: di questi, circa 70 milioni di euro sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti; ulteriori 55 milioni di euro sono tuttora in corso di recupero, subordinatamente agli esiti dell'inevitabile azione di contenzioso intentato dalle parti; mentre la parte restante (31 milioni di euro) è stata oggetto di riesame e non più recuperabile. I recuperi amministrativi operati, costituendo maggiori oneri per il sistema elettrico indebitamente percepiti, vanno a riduzione delle bollette elettriche in quanto contribuiscono a ridurre il fabbisogno, attuale e prospettico, dell'onere generale

di sistema più rilevante oggi gravante sulla bolletta elettrica (componente tariffaria A₃).

Nel corso del 2008 sono stati altresì avviati verifiche ispettive e controlli in nuovi segmenti di indagine tra cui:

- la vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo, di cui alla legge 6 agosto 2008, n. 133, la c.d. "Robin Tax" che, inizialmente, ha riguardato gli operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità con la delibera 4 luglio 2008, ARG/com 91/08;
- il rispetto, da parte delle imprese distributrici di gas, degli obblighi di servizio introdotti dall'Autorità in tema di pronto intervento gas;
- il possesso dei requisiti di affidabilità patrimoniale e finanziaria dichiarati dalle società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica;
- la conformità dei progetti di risparmio energetico alle disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, alle *Linee guida* di cui alla delibera 18 settembre 2003, n. 103/03, e alle schede tecniche che certificano i risparmi energetici conseguiti.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di dati di continuità del servizio

Nel periodo giugno-ottobre 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 12 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 14 maggio 2008, VIS 43/08, nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di dati di continuità del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare:

- la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, relativamente all'anno 2007, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2004-2007* (delibera 30 gennaio 2004, n. 4/04, e s.m.i.) per le imprese di distribuzione già soggette agli obblighi di cui al Titolo 4 del medesimo *Testo integrato*;
- la corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, relativa-

mente all'anno 2007, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato* per le imprese di distribuzione che, in relazione a quanto definito dall'art. 30, comma 30.1, del nuovo *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo regolatorio 2008-2011* (delibera 19 dicembre 2007, n. 333/07), si trovano soggette a tali obblighi a decorrere dal 2008;

- il calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità relativamente all'anno 2007, di cui al Titolo 3 del *Testo integrato*.

Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno interessato 3 esercizi di una grande azienda di distribuzione e 2 medie aziende di distribuzione.

Detti esercizi e imprese sono stati individuati a campione e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2007, anch'esse scelte a campione.

Per una media azienda di distribuzione e per 3 esercizi di una grande azienda di distribuzione, l'applicazione al campione di interruzioni verificate nel corso dei sopralluoghi dell'Indice di precisione (IP), dell'Indice di correttezza (IC) e dell'Indice di sistema di registrazione (ISR) ha evidenziato valori degli indici compresi nelle fasce di tolleranza, mentre per una media azienda l'ISR è risultato pari al 93% e quindi al di sotto delle tolleranze ammesse con conseguente riduzione degli incentivi. Le verifiche ispettive sulla corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni e sul calcolo degli indicatori di continuità del servizio, relative a imprese di distribuzione soggette agli obblighi a decorrere dal 2008, sono state effettuate presso le sedi dei centri di telecontrollo degli esercenti e hanno interessato 7 medie aziende di distribuzione.

Dette imprese rappresentavano tutte quelle soggette alla regolazione per la prima volta a partire dal 2008 e la metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo a campione delle interruzioni relative all'anno 2007. Per 2 medie aziende sono stati riscontrati errori nell'applicazione degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici per il periodo di regolazione 2004-2007*. L'Autorità ha, pertanto, avviato 2 istruttorie

formali nei confronti delle suddette imprese di distribuzione dell'energia elettrica, che potrebbero concludersi con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Complessivamente, l'esito dei controlli risulta soddisfacente e

conferma la tendenza in atto da alcuni anni verso un progressivo miglioramento nella registrazione delle interruzioni da parte delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.8.

TAV. 6.8

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Giugno – Ottobre 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 esercizi di una grande impresa già in regolazione	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 9 ambiti, tutti con esito positivo Verificati valori dell'ISR, al di sopra della soglia del 95%, per tutti gli ambiti verificati
2 medie imprese già in regolazione	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificati 4 ambiti territoriali tutti con esito positivo Verificato un valore dell'ISR del 93% per una media impresa
7 medie imprese in regolazione dal 2008	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico	Verificata la correttezza della registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per 5 medie imprese Avviate istruttorie formali nei confronti di 2 medie imprese per la non conformità alle disposizioni normative in tema di registrazione delle interruzioni

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Nel periodo 1 aprile 2008 – 31 marzo 2009 sono stati eseguiti, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e dal personale della Stazione sperimentale per i combustibili, 56 prelievi di gas presso 44 imprese di distribuzione, ai sensi delle delibere 16 luglio 2007, n. 181/07 (per il periodo novembre 2007 – ottobre 2008) e 7 luglio 2008, VIS 63/08 (per il periodo novembre 2008 – ottobre 2009).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali, che sono: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore

e la pressione di fornitura.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbligo di odorizzare il gas, mentre l'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione), attraverso il CIG (Comitato italiano gas), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati dalla Stazione sperimentale per i combustibili all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione, non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito median-

te analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro.

La Stazione sperimentale per i combustibili, infatti, quale ente pubblico economico accreditato dal Sinal (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001), è riconosciuto e autorizzato da decreti e provvedimenti di autorità

pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Nel corso dei 56 controlli effettuati sono stati accertati sul campo, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, 3 casi di insufficiente grado di odorizzazione per i quali gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti.

Gli esiti dei controlli tecnici sono riportati in dettaglio nella tavola 6.9.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
56 prelievi, di cui: - 27 su impianti di 16 grandi - 24 su impianti di 23 medie - 5 su impianti di 5 piccole	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Risultati dei prelievi nella norma per 16 grandi, 21 medie e 4 piccole. Accertati 3 casi con un grado di odorizzazione del gas non conforme relativi a 2 medie e una piccola

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.9

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici del gas in materia di qualità e sicurezza del gas: grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione

Aprile 2008 - Marzo 2009

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di qualità commerciale e di recuperi di sicurezza del servizio

Nel periodo giugno-luglio 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 16 luglio 2007, n. 180/07, i cui termini erano stati prorogati con delibera 13 marzo 2008, VIS 13/08, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di qualità commerciale.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, ai sensi delle delibere 2 marzo 2000, n. 47/00 e 29 settembre 2004, n. 168/04 (*Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas*).

Le verifiche ispettive sui dati di qualità commerciale hanno interessato 3 grandi aziende.

Nel corso delle ispezioni sono stati verificati, in particolare, i dati di qualità commerciale per l'anno 2006, relativi ai clienti finali con gruppi di misura fino alla classe G6 e con riferimento alle prestazioni "Disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale" e "Preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici".

In esito alle verifiche ispettive sono state applicate, a tutte le 3 grandi aziende, penalità relative alle prestazioni di qualità commerciale stimate non conformi.

Nel periodo ottobre-novembre 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 3 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 agosto 2008, VIS 72/08, nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di recuperi di sicurezza del servizio.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas naturale, degli specifici obblighi dell'art. 33 della delibera n. 168/04, che le aziende devono rispettare per poter accedere, in modo

volontario, al sistema degli incentivi per i miglioramenti della sicurezza del servizio. In particolare, la disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti, correlate rispettivamente all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni di gas.

Le verifiche ispettive sui dati di sicurezza delle reti di distribuzione hanno interessato 3 grandi aziende.

L'analisi degli esiti dell'ispezione presso una grande impresa ha consentito di accertare l'impossibilità di ammettere l'impianto oggetto della verifica ispettiva alla componente degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, in quanto l'esercente, avendo modificato l'odorizzante nel corso

del 2007, non ha rispettato quanto disposto dall'art. 33, comma 7, lettera b), del *Testo integrato della qualità dei servizi gas*.

Gli Uffici dell'Autorità hanno, quindi, effettuato un controllo sugli altri impianti per i quali il medesimo esercente aveva richiesto gli incentivi per recuperi di sicurezza, ricadenti nella medesima condizione, non riconoscendo gli incentivi della componente relativa alle dispersioni per ulteriori due impianti, per i quali è stata riconosciuta la sola componente relativa all'odorizzazione. Per quanto riguarda le altre due grandi aziende, sono state riconosciute entrambe le componenti degli incentivi.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono riportati in dettaglio nella tavola 6.10.

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di qualità commerciale e di recupero di sicurezza del servizio

Giugno 2008 – Novembre 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
3 grandi	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas delle delibere n. 47/00 e n. 168/04	Verificata la non corretta attuazione della delibera n. 168/04 con applicazione di penalità per 3 grandi
3 grandi	Verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione di gas dell'art. 33 della delibera n. 168/04	Verificata la non corretta attuazione della delibera n. 168/04 (art. 33) per un impianto di una grande impresa e conseguente non ammissione dell'impianto oggetto della verifica ispettiva alla componente degli incentivi per recuperi di sicurezza correlata alle dispersioni di gas Verificata la corretta attuazione dell'art. 33 della delibera n. 168/04 per 2 grandi

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo febbraio-marzo 2009 sono stati effettuati, da militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, i primi controlli telefonici nei confronti di imprese distributrici di gas mediante chiamate al servizio di pronto intervento, su un programma di 50 imprese, ai sensi della delibera 23 febbraio 2009, VIS 12/09. Sono altresì previste successive verifiche ispettive con sopralluogo presso le imprese distributrici scelte anche tra le suddette 50 in base

agli esiti dei controlli già effettuati mediante chiamate telefoniche.

Le operazioni di controllo hanno lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice.

L'attività di controllo telefonico è attualmente in corso.

L'attività si svolge, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento, comunicato dalle imprese distributrici all'Autorità, con quello indicato sul sito Internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto

intervento con l'effettuazione di chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori.

Le successive verifiche ispettive, in esito ai controlli telefonici, avranno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte

delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento.

L'elenco dei controlli telefonici da effettuare è riportato in dettaglio nella tavola 6.11.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
50 imprese, di cui: 9 grandi 26 medie 15 piccole	Verificare le modalità di accesso da parte del cliente finale al servizio di pronto intervento dell'impresa distributtrice	Attività di controllo telefonico attualmente in corso

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 6.11

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici del gas in materia di pronto intervento

Febbraio – Marzo 2009

Verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico

Nel periodo aprile-luglio 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione di militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza e di personale dell'ENEA, 3 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 13 marzo 2008, VIS 14/08, nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico.

Le ispezioni avevano la finalità di accertare che i progetti di risparmio energetico fossero stati realizzati in modo conforme alle disposizioni dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, alle *Linee guida* di cui alla delibera n. 103/03, alle schede tecniche nn. 1, 13a e 14 di cui alla delibera 27 dicembre 2002, n. 234/02; nonché, in particolare, di verificare la correttezza e la veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto ai fini della certificazione dei risparmi energetici conseguiti.

Le verifiche ispettive sui progetti di risparmio energetico

hanno interessato una grande impresa di distribuzione gas e due piccole ESCO (*Energy Service Company*) o società di servizio energia.

Per una grande impresa di distribuzione gas le verifiche, effettuate sia con sopralluogo sugli impianti sia con la visione di documenti, hanno permesso di accertare la corretta compilazione e la pertinenza delle richieste di verifica e di certificazione dei risparmi energetici, presentati dalla medesima impresa.

Per una piccola ESCO le verifiche, effettuate con la visione di documenti, hanno evidenziato criticità tali da portare all'annullamento dell'intervento o al ridimensionamento delle quantità di Titoli di efficienza energetica di cui era stata richiesta la rendicontazione.

Per l'altra piccola ESCO è attualmente in corso la valutazione dell'esito della verifica ispettiva da parte degli Uffici competenti.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.12.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive nei confronti di soggetti titolari di progetti di risparmio energetico
Aprile – Luglio 2008

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande di distribuzione gas	Verifica sia della realizzazione dei progetti di risparmio energetico in modo conforme ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alle <i>Linee guida</i> di cui alla delibera n. 103/03, sia della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto	Verificata la corretta compilazione e la pertinenza delle richieste di verifica e di certificazione
2 piccole ESCO	Verifica sia della realizzazione dei progetti di risparmio energetico in modo conforme ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e alle <i>Linee guida</i> di cui alla delibera n. 103/03, sia della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dai titolari di progetto	Verificate criticità per una piccola ESCO Esiti in corso di valutazione per una piccola ESCO

(A) Grande impresa: impresa con un volume di ricavi superiore a 200 milioni di euro; media impresa: impresa con un volume di ricavi compreso tra 50 e 200 milioni di euro; piccola impresa: impresa con un volume di ricavi inferiore a 50 milioni di euro.

Verifiche ispettive nei confronti di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi

Nel periodo aprile-giugno 2008 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 18 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 dicembre 2007, n. 302/07, nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (coefficiente K), a completamento della campagna di 33 ispezioni avviata nel gennaio 2008.

Le ispezioni avevano lo scopo di verificare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere 28 dicembre 2000, n. 237/00, 12 dicembre 2002, n. 207/02, 4 dicembre 2003, n. 138/03, 29 luglio 2004, n. 138/04, 29 settembre 2004, n. 170/04 e 6 giugno 2006, n. 108/06, con particolare riferimento alla disciplina prevista per il coefficiente di correzione dei volumi.

Le verifiche ispettive si sono rese necessarie a seguito di quanto emerso dall'attività istruttoria, avviata con delibera 1 giu-

gno 2007, n. 124/07 e conclusa dalla delibera 18 settembre 2007, n. 227/07, sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi K di cui alle delibere n. 237/00 e n. 138/04.

I sopralluoghi sulla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi K hanno riguardato, nel periodo aprile-giugno 2008, 18 imprese delle 33 individuate con la delibera n. 302/07, tra cui 2 grandi aziende di distribuzione gas, 4 grandi aziende di vendita gas, 2 medie aziende di distribuzione gas, 7 medie aziende di vendita gas, una piccola impresa di distribuzione gas e 2 piccole aziende di vendita gas.

Nel corso delle 33 ispezioni è emerso che 2 medie e 2 grandi aziende di vendita gas avevano applicato, ad alcuni dei propri clienti, coefficienti K superiori a quelli corretti.

L'Autorità ha pertanto avviato, nei confronti delle suddette imprese di vendita, 4 istruttorie formali ai fini sanzionatori, e contestualmente ha intimato alle stesse di applicare gli esatti valori del coefficiente K e di provvedere ai conguagli in favore dei clienti finali. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.13.

TAV. 6.13

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
10 grandi, 4 medie e una piccola nel periodo gennaio-marzo 2008 6 grandi, 9 medie, 3 piccole nel periodo aprile-giugno 2008	Verifica della corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale delle delibere n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, con particolare riferimento al coefficiente di correzione dei volumi	Avviate istruttorie formali nei confronti di 2 medie e 2 grandi imprese di vendita del gas per applicazione ad alcuni dei propri clienti di coefficienti di correzione dei volumi difformi da quelli a esse comunicati dalle rispettive imprese di distribuzione

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi
Aprile - Giugno 2008

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive nei confronti di operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta in merito al rispetto del divieto di traslazione, sui prezzi al consumo, della "Robin Tax"

Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge n. 133/08), recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, ha assegnato all'Autorità il compito di vigilare sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires, c.d. "Robin Tax", sui prezzi al consumo, posto a carico dei soggetti individuati all'art. 81, comma 16, del decreto stesso, per evitare che le imprese adottino condotte idonee a eludere il divieto e a comprometterne la finalità di tutela dei consumatori (per un approfondimento si veda di seguito nel presente capitolo).

Al fine di dare concreta attuazione a tali disposizioni, l'Autorità ha emanato la delibera ARG/com 91/08 che ha disposto l'invio, da parte degli operatori soggetti alla maggiorazione Ires, dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile nonché, ove possibile, delle relazioni trimestrali e semestrali del primo semestre 2008 e dei documenti di budget relativi all'anno 2008; inoltre, i

medesimi operatori dovevano inviare all'Autorità una dichiarazione con i valori dei margini operativi lordi unitari relativi a ciascun prodotto dei settori di cui all'art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112/08, riferiti sia all'anno 2007 sia al primo semestre 2008.

Nel periodo gennaio-marzo 2009 il personale dell'Autorità, con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, ha svolto 10 verifiche ispettive, ai sensi della delibera 15 dicembre 2008, VIS 111/08, nei confronti di operatori che non avevano trasmesso la documentazione richiesta con la delibera ARG/com 91/08.

Le verifiche ispettive avevano lo scopo di individuare le motivazioni del mancato invio all'Autorità dei documenti e di acquisire i dati contabili rilevabili dall'ultimo bilancio d'esercizio. Le ispezioni hanno interessato 3 imprese (una grande, una media e una piccola) dei settori elettrico e gas e 7 imprese (una grande e 6 medie) del settore dei prodotti petroliferi.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.14.

TAV. 6.14

Verifiche ispettive nei confronti di operatori che non hanno trasmesso la documentazione richiesta in merito al divieto di traslazione sui prezzi al consumo della "Robin Tax"

Gennaio 2009 – Marzo 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande, una media e una piccola del settore energia elettrica e gas	Verifica delle motivazioni del mancato invio dei documenti di cui al punto 1 della delibera ARG/com 91/08 e acquisizione di dati contabili rilevabili dall'ultimo bilancio d'esercizio	Esiti in corso di valutazione
Una grande e 6 medie del settore dei prodotti petroliferi		

(A) Grande impresa: impresa con un volume di ricavi superiore a 200 milioni di euro; media impresa: impresa con un volume di ricavi compreso tra 50 e 200 milioni di euro; piccola impresa: impresa con un volume di ricavi inferiore a 50 milioni di euro.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione e di vendita del gas in materia di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Nel mese di marzo 2009 sono state effettuate, da personale dell'Autorità con la collaborazione dei militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 2 verifiche ispettive, nell'ambito del programma disposto dalla delibera 19 gennaio 2009, VIS 2/09, che ne prevede in totale 6, nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale.

Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso

al servizio di distribuzione del gas naturale adottati con delibera n. 138/04.

Le verifiche ispettive hanno interessato 2 medie aziende di distribuzione.

Le ispezioni sono state effettuate per mezzo della visione e acquisizione di elementi documentali e informativi relativi, in particolare, al Codice di rete, alle richieste di accesso al servizio di distribuzione per attivazione o sostituzione della fornitura e alla rilevazione dei prelievi presso i punti di riconsegna. È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 6.15.

TAV. 6.15

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita in merito alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Marzo 2009

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
2 medie imprese di distribuzione	Verifica della corretta applicazione dei dispositivi relativi alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale	Esiti in corso di valutazione

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

Nel periodo gennaio-marzo 2009 sono stati effettuati, dai militari del Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza, 26 controlli documentali nei confronti di altrettante società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica, ai sensi della delibera 29 dicembre 2008, VIS 115/08. Tale delibera prevede anche lo svolgimento di verifiche ispettive con sopralluogo presso le società di vendita di energia elettrica sul mercato libero.

I controlli documentali hanno lo scopo di accertare l'effettiva esistenza del possesso, da parte dei venditori, dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti finali, domestici e non domestici, connessi in bassa tensione, del mercato libero dell'elettricità. Tale elenco è stato istituito con la delibera 11 giugno 2007, n. 134/07, che definisce, in modo dettagliato, i requisiti obbligatori fonamen-

tali per l'iscrizione e la permanenza nello stesso.

L'attività di controllo documentale è attualmente in corso.

In particolare, l'accertamento si svolge tramite l'esame dei documenti trasmessi dalle società, nonché per mezzo di visure anagrafiche e/o camerali, al fine di riscontrare la corrispondenza tra quanto autocertificato dalle imprese e quanto invece effettivamente risultante.

Le verifiche ispettive con sopralluogo hanno lo scopo di accertare l'eventuale sussistenza, in capo al venditore, di cause di cancellazione automatica previste dall'art. 10 dell'Allegato A alla delibera n. 134/07, che si possono riscontrare solo successivamente alla data di iscrizione all'elenco (per esempio, il mancato invio dei bilanci di esercizio redatti secondo gli schemi di *unbundling* previsti dall'Autorità; il mancato invio di informazioni richieste nell'ambito di istruttorie sui mercati al dettaglio; le violazioni delle disposizioni in materia di vendita o del Codice di condotta commerciale).

L'elenco dei controlli documentali effettuati è riportato in dettaglio nella tavola 6.16.

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
26	Verifica dell'esistenza del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi previsti per l'iscrizione all'elenco venditori	Attività di controllo documentale attualmente in corso

TAV. 6.16

Controlli e verifiche ispettive nei confronti di società iscritte all'elenco venditori del mercato libero dell'energia elettrica

Gennaio – Marzo 2009

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

In considerazione della rilevanza economica degli oneri posti a carico del sistema elettrico dai meccanismi di incentivazione destinati alle fonti rinnovabili, alle fonti assimilate e agli impianti di cogenerazione, l'Autorità, sin dal 2004, ha deciso di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione incentivati, avvalendosi della Cassa conguaglio per il settore elettrico ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60/04.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico ha quindi costi-

tuito un Comitato di esperti che ha emanato un Regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi e ha proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti verificatori provenienti dal mondo universitario e dall'industria.

Dall'inizio di queste attività di verifica al 31 marzo 2009 risultano effettuate ispezioni su 111 impianti, per una potenza installata complessiva di circa 8.800 MW, per il 45% circa costituita da impianti assimilati (Tav. 6.17).

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti:

- 48 impianti assimilati, per una potenza installata pari a circa 4.000 MW, dei quali 25 impianti titolari di convenzioni di cessione destinata CIP6, 5 impianti con convenzioni ex provvedimento CIP n. 34/90 e 18 impianti con cessioni di eccedenze. Di questi, 21 impianti, per una potenza complessiva pari a 2.455 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42/02;
- 37 impianti cogenerativi, per una potenza pari a circa 4.360 MW;
- 26 impianti rinnovabili, per una potenza pari a circa 500 MW, di cui 12 alimentati a biomasse, 11 a RSU, 2 a biogas, oltre a un impianto eolico.

Il programma di verifiche ispettive sugli impianti di produzione incentivati, teso ad accertare la sussistenza dei presupposti in base ai quali gli impianti hanno usufruito di benefici e contributi incentivanti, prevedeva un obiettivo iniziale triennale di 150 impianti da verificare, tramite sopralluogo.

I seguiti amministrativi, nonché i supplementi istruttori e documentali posti dagli esiti relativi alla prime annualità, oltre che alcune disposizioni poste dalle leggi 27 dicembre 2006, n. 296, e 23 dicembre 2005, n. 266, hanno comportato un significativo rallentamento nelle attività svolte in avalimento dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico: nel periodo 1 aprile 2008 – 31 marzo 2009 la Cassa conguaglio per il settore elettrico ha potuto effettuare verifiche, tramite sopralluogo, solo su 6 impianti, per complessivi 1.700 MW, a fronte di 105 impianti sottoposti a verifica nelle due annualità precedenti. Gli accertamenti finora conclusi hanno consentito di avviare le procedure per il recupero amministrativo di circa 156 milioni di euro, di cui circa 79 connessi con importi indebitamente

percepiti da impianti assimilati CIP6 e 77 relativi al mancato acquisto di certificati verdi per impianti che non sono risultati cogenerativi.

Dei 156 milioni di euro, circa 70 sono già stati versati dai soggetti sottoposti agli accertamenti, con conseguente sgravio del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (e della componente A₃, oggi l'onere generale di sistema più rilevante gravante sulle bollette), ulteriori 55 sono tuttora in corso di recupero, subordinatamente agli esiti dell'inevitabile azione di contenzioso intentato dalle parti, mentre la parte restante (31 milioni di euro) è stata oggetto di riesame e non più recuperabile.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a generare effetti anche con riferimento alle produzioni degli anni successivi a quelli oggetto di accertamento e per tutta la durata delle convenzioni pluriennali di cessione destinata, contribuendo così a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃.

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di verifiche ispettive in corso ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che la campagna di ispezioni ha indotto una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi;
- l'efficacia di una formula di collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico che, attraverso il Comitato esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 6.17

	IMPIANTI			DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
	NUMERO	MW	%	NUMERO	MW	%
Assimilati CIP6	25	3.191		10	2.126	
Assimilati ex CIP n. 34/90	5	532		3	237	
Assimilati eccedenze	18	288		8	92	
TOTALE ASSIMILATI	48	4.011	45,3%	21	2.455	
Cogenerativi puri	37	4.359				
TOTALE COGENERATIVI	37	4.359	49,2%	58	6.814	77,0%
Biomasse	12	201				
Biogas	2	7				
Eolico	1	22				
RSU	11	253				
TOTALE RINNOVABILI	26	482	5,4%			
TOTALE	111	8.852	100,0%			

Verifiche ispettive in materia di impianti di produzione incentivata svolte con la Cassa conguaglio per il settore elettrico

Gennaio 2005 – 31 marzo 2009

Vigilanza sulla "Robin Tax"

Nel 2008 all'Autorità è stato affidato un nuovo e complesso compito di vigilanza connesso con l'applicazione della c.d. "Robin Tax". Si tratta della vigilanza che, in base alle disposizioni di cui all'art. 81, comma 16 e seguenti, del decreto legge

n. 112/08, convertito con modificazioni nella legge n. 133/08, l'Autorità è chiamata a svolgere per verificare che gli operatori economici gravati dalla maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società (Ires) non abbiano traslato l'onere fiscale posto a loro carico sui prezzi al consumo (vedi il riquadro seguente).

Per comodità del lettore riportiamo di seguito i punti salienti del testo della legge n. 133/08 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.*

Art. 81.

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'art. 75 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è

applicata con una addizionale di 5,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
- produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qua-

Legge 6 agosto 2008, n. 133

lora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.

16bis (omissis)

16ter (omissis)

17. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma

16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

18. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16.

La novità del compito affidato risiede nel fatto che la vigilanza è estesa anche a operatori attivi nella produzione, raffinazione e commercializzazione dei prodotti petroliferi, cioè a un settore per il quale l'Autorità stessa, pur rilevandone costantemente le dinamiche generali, non aveva finora avuto competenze istituzionali.

La complessità è legata alla natura del compito affidato, in quanto lo stesso:

- deve esplicitarsi nell'analisi dei comportamenti economici attuati dagli operatori economici interessati, attraverso una verifica di possibili condotte illecite messe in atto per eludere il divieto di traslare l'addizionale Ires sui prezzi al consumo;
- richiede un'azione puntuale e costante nel tempo, che, per l'analisi dei principali aspetti economici, coinvolge l'esercizio economico-finanziario precedente l'applicazione della maggiorazione d'imposta (2007), quello inciso dall'introduzione della nuova normativa fiscale (2008) e, a seguire, i periodi di imposta successivi.

Né la novità, né la complessità del compito hanno però impedito che lo stesso venisse immediatamente e pienamente affrontato dall'Autorità con i necessari interventi di carattere regolatorio, organizzativo e istruttorio, che hanno impegnato

l'intera seconda parte del 2008; in particolare sono stati realizzati:

- un primo intervento di vigilanza, attuato con la delibera ARG/com 91/08, adottata a ridosso dell'emanazione del decreto legge; con questa delibera l'Autorità ha, tra l'altro, disposto la costituzione di un flusso di informazioni e di dati da parte degli operatori e previsto la costituzione al suo interno di strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio della vigilanza, quali:
 - un Gruppo di lavoro, ai cui componenti, scelti tra funzionari e dirigenti dell'Autorità, rappresentanti della Guardia di Finanza, esperti e rappresentanti di altre amministrazioni, incluso il mondo accademico e universitario, è stato affidato il compito di formulare proposte per la definizione di metodi di analisi e di controllo;
 - un Nucleo operativo, formato da funzionari dell'Autorità e da personale della Guardia di Finanza, con compiti di collaborazione con il Gruppo di lavoro in tema di coordinamento delle attività, di acquisizione e di analisi della documentazione;
- un censimento degli operatori (che ha presentato particolari difficoltà per la non completezza delle banche dati disponibili) e un esame dei sistemi di monitoraggio dei

- prezzi presenti presso istituzioni pubbliche. Questi ultimi soltanto in alcuni casi sono risultati in grado di fornire elementi utili all'obiettivo da raggiungere;
- un procedimento per la consultazione degli operatori che è culminato nella predisposizione del documento 25 settembre 2008, DCO 31/08, al quale un certo numero di operatori ha partecipato fornendo risposte e proposte, nella maggior parte dei casi recepite;
 - la definizione di un primo livello di vigilanza attraverso l'adozione della delibera 11 dicembre 2008, VIS 109/08 (per le sue principali disposizioni vedi il riquadro "Linee principali delle verifiche disposte dalla delibera VIS 109/08").

Di seguito vengono presentate le linee principali delle verifiche disposte dalla delibera VIS 109/08 *Criteria e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta di cui all'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Art. 3 Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio d'esercizio, gli operatori devono inviare copia all'Autorità unitamente all'eventuale bilancio consolidato.

Nella nota di trasmissione gli operatori devono indicare l'importo corrispondente all'addizionale di cui all'art. 81, comma 16, del decreto legge n. 112/08.

Art. 4. Verifiche sui dati contabili

I dati vengono forniti con cadenza semestrale a partire dall'anno 2007; si tratta dei dati relativi ai costi e ai ricavi a livello di singolo prodotto o di famiglie di prodotti omogenei. In merito alle variazioni positive del margine di contribuzione semestrale ciascuna società è tenuta a dare adeguata motivazione.

Questo adempimento non è richiesto agli operatori che commercializzano energia elettrica o gas il cui volume di vendita ai clienti in regime di maggior tutela e salvaguardia rappresenta almeno l'80% del totale.

Art. 5. Ulteriori modalità di verifica

Le compagnie petrolifere e le società petrolifere commerciali, che rientrano nel campione statistico "Prezzo Italia", di cui alla rilevazione effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, in alternativa all'invio dei dati contabili, possono trasmettere gli stessi dati su prezzi e vendite inviati a detto ministero. L'invio è previsto con cadenza trimestrale e i prezzi devono essere forniti al netto e al lordo delle imposte. Nel caso in cui i suddetti soggetti commercializzano anche prodotti non rientranti tra quelli della rilevazione ministeriale, gli stessi devono produrre una dichiarazione per attestare il valore percentuale del ricavo ottenuto da detti prodotti rispetto al ricavo complessivo, precisando altresì quale parte percentuale di detto ricavo è attinente a prodotti commercializzati in esito a gara pubblica. In merito alle variazioni positive, a livello trimestrale, dello "stacco" del singolo operatore rispetto allo "stacco UE" (euro zona) e rispetto ai corrispondenti trimestri precedenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 112/08, ciascuna società è tenuta a dare adeguata motivazione.

Art. 6. Ispezioni

Per lo svolgimento delle attività ispettive l'Autorità può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 68/01 e del relativo Protocollo di intesa.

Linee principali delle verifiche disposte dalla delibera VIS 109/08

Le delibere ARG/com 91/08 e VIS 109/08 sono state impugnate avanti al TAR della Lombardia da operatori dei tre settori energetici, con prevalenza di appartenenti al settore petrolifero. Queste impugnative hanno fatto seguito alla resistenza a ottemperare alle richieste dell'Autorità che gli operatori hanno manifestato sin dall'inizio, avendo intravisto nell'attività di vigilanza una forma di controllo dei margini operativi, a loro avviso invasiva, trattandosi di settori da tempo liberalizzati (quello petrolifero) o in fase di completamento della liberalizzazione (quelli dell'energia elettrica e del gas).

Tale timore è però infondato; l'Autorità ha infatti sempre considerato il compito di vigilanza affidatogli dalla legge non come un potere di ingerenza nelle scelte economiche degli operatori, ma unicamente come un intervento di analisi a posteriori dei dati economici rilevanti di ciascuna impresa, al fine di verificare la linearità e la correttezza dei loro comportamenti in relazione al divieto di non traslazione della maggiorazione d'imposta.

Il TAR della Lombardia, con ordinanza del 5 febbraio 2009, ha parzialmente accolto la domanda di sospensione della delibera VIS 109/08, sospendendo unicamente l'efficacia dell'art. 2 della stessa e cioè della disposizione che impone agli operatori l'invio di una dichiarazione che attesti di aver adottato e attuato decisioni e disposizioni gestionali dirette a escludere la possibilità di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione d'imposta. Anche in questo caso è da rilevare che la predetta disposizione non trae origine dall'intenzione dell'Autorità di imporre agli operatori interessati un adempimento estraneo e aggiuntivo, ma unicamente dall'obiettivo di recepire assicurazioni dei provvedimenti interni che le società dovevano adottare per adeguarsi al disposto del decreto legge.

Come noto, la questione della legittimità della dichiarazione, quale quella dell'intero sistema di vigilanza posto in essere con le delibere dell'Autorità, è stata impugnata presso il TAR ed è in attesa di sentenza.

È importante aggiungere che successivamente all'emanazione della delibera VIS 109/08 l'Autorità ha adottato una serie di iniziative, dirette a rendere quanto più agevole lo svolgimento da parte degli operatori degli adempimenti loro richiesti, tra le quali si segnalano:

- la pubblicazione sul proprio sito Internet delle "istruzioni" circa la portata della legge e circa i possibili quesiti relativi alle disposizioni della delibera, articolandole sotto forma di domanda e risposta; questo strumento può essere continuamente aggiornato e integrato in funzione di nuove esigenze, che fossero manifestate dagli operatori stessi;
- la messa a disposizione degli operatori di un "sistema informativo" che consente a quelli accreditati di inviare *on line* i dati e le informazioni richiesti; il sistema, che prevede l'accesso attraverso l'inserimento della partita IVA della società (username) e di una password comunicata dall'Autorità, è congeniato in modo da condurre l'utente un adempimento dopo l'altro, evitando la possibilità di errori e/o incongruenze.

L'Autorità, come stabilito dall'art. 81, comma 18, del decreto legge n. 112/08, ha presentato al Parlamento una Relazione sull'attività svolta in materia fino al 31 dicembre 2008, pubblicata sul sito dell'Autorità.

I primi risultati dell'attività di vigilanza dell'Autorità sono attesi dopo il primo semestre del 2009, quando saranno stati acquisiti i dati richiesti con la delibera VIS 109/08 e quando saranno state comunicate le risultanze ufficiali dei bilanci dell'esercizio contabile 2008.

Con la delibera 111/09 è stato inoltre avviato un primo programma di verifiche ispettive, in collaborazione con la Guardia di Finanza, presso le imprese (3 per il settore dell'energia elettrica e gas e 7 per il settore petrolifero) che, nonostante i ripetuti solleciti, non hanno trasmesso i dati richiesti con la delibera ARG/com 91/08.

Istruttorie formali e sanzioni

Anche nel 2008 l'esercizio della funzione sanzionatoria dell'Autorità si intensifica, secondo una tendenza registrata negli ultimi anni, e assume un rilievo sempre più centrale in coerenza con l'obiettivo strategico dell'Autorità di vigilare sulla corretta applicazione della normativa da parte dei soggetti regolati. La maturità della regolazione nel settore energetico giustifica infatti interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori a essa soggetti. La centralità della funzione repressiva è peraltro evidenziata dall'adozione, nel corso dell'anno, delle *Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* (delibera 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08). Con tale documento l'Autorità ha ritenuto opportuno, al fine di assicurare la trasparenza e la coerenza delle proprie decisioni, orientare la propria discrezionalità sulla quantificazione delle sanzioni (che l'Autorità può irrogare per violazione dei propri provvedimenti, rifiuto da parte degli esercenti di fornire le informazioni richieste, non veridicità delle informazioni rese) entro un quadro chiaro, non discriminatorio e finalizzato agli obiettivi a essa affidati dalla legge, tenuto conto della prassi amministrativa e degli orientamenti giurisprudenziali sinora formati. Le *Linee guida* si ispirano a due principi:

- le sanzioni pecuniarie devono avere un carattere afflittivo tale da assicurare il necessario effetto dissuasivo nei confronti sia dell'impresa sanzionata, sia della generalità degli altri operatori;
- l'obiettivo del miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati deve prevalere sull'interesse all'irrogazione di una sanzione di elevato importo (la sanzione può arrivare a un massimo edittale pari a circa 150 milioni di euro).

Pertanto, in applicazione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le *Linee guida* prevedono che l'Autorità possa tener conto, ove le ritenga meritevoli di apprezzamento, delle

iniziative che l'impresa sottoposta a procedimento sanzionatorio voglia assumere per il miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati.

Il carico dei procedimenti gestiti nel 2008 conferma la tendenza incrementale registrata negli ultimi anni: infatti si attesta a 109 procedimenti (che salgono a 193 se si considerano gli 84 procedimenti non avviati né conclusi nel 2008, ma la cui istruttoria è avanzata nel corso dell'anno) contro i 168 del 2007 (ma questo dato era enfatizzato dai procedimenti relativi al settore della misura del gas, ove l'Autorità, come vedremo, aveva intrapreso una massiccia azione di verifica puntuale delle inadempienze riscontrate a seguito di un'istruttoria conoscitiva avviata nell'estate di due anni fa). L'aumento si riscontra indubbiamente nel numero dei procedimenti conclusi (56 nel 2008 contro i 45 nel 2007 e i 48 nel 2006), ma anche in quello dei procedimenti avviati (53 nel 2008 contro i 40 nel 2006) se si considera che pure il numero degli avvii del 2007, pari a 123, era enfatizzato dalle ragioni appena dette.

Fra i procedimenti conclusi, 38 sono culminati con l'accertamento delle responsabilità dei soggetti intimati, mentre per gli altri 18 l'Autorità ha accertato, anche in esito al contraddittorio sviluppatosi nell'ambito delle relative istruttorie, l'insussistenza delle violazioni contestate. Questo, unitamente alla preferenza accordata al miglioramento delle condizioni dei mercati rispetto a un approccio puramente repressivo, spiega l'ammontare relativamente ridotto delle sanzioni complessivamente irrogate, pari a circa 6.650.000 €.

Sotto il profilo qualitativo la gestione dei procedimenti avviati o conclusi nel corso dell'anno consente di ricondurre le violazioni contestate e le condotte devianti ai macroprofili di seguito analizzati.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Con riferimento all'incolumità pubblica, l'Autorità ha sanzionato 4 imprese distributrici di gas naturale per violazione delle

disposizioni in materia di pronto intervento. Queste disposizioni impongono agli esercenti di attivare recapiti telefonici dedicati esclusivamente al pronto intervento, di comunicarli tempestivamente in forma scritta ai venditori operanti sul loro territorio per la dovuta informazione ai clienti finali, di dotarsi di strumenti che assicurino la registrazione in modo cronologicamente consequenziale e inalterabile delle chiamate telefoniche di pronto intervento e di registrare la data e l'ora di inizio della chiamata telefonica per pronto intervento, nonché la data e l'ora di arrivo, sul luogo di chiamata, del personale a ciò incaricato.

Inoltre, sempre con riguardo all'incolumità pubblica, ma sotto il profilo della sicurezza della rete, una delle predette imprese distributrici è stata altresì sanzionata per avere violato disposizioni dirette a garantire il controllo di un'efficace odorizzazione del gas distribuito e di quelle volte ad assicurare il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle reti mediante la protezione catodica e un'adeguata registrazione dei dati impiantistici; un'altra per non avere osservato le disposizioni dirette ad assicurare che gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza gas siano effettuati da personale tecnico qualificato.

Sempre in materia di pronto intervento si è concluso, con l'irrogazione di sanzione, il procedimento avviato nei confronti di una società per inosservanza, nel 2006, del predetto obbligo. La condotta della società è stata ritenuta grave in quanto idonea a mettere a rischio la sicurezza del servizio di distribuzione e l'incolumità delle persone e delle cose. Nello stabilire l'entità della sanzione è stato però riconosciuto che la società si è adoperata affinché tutte le richieste di intervento fossero evase, seppure con ritardo, adottando alcune misure per fronteggiare la situazione di emergenza.

L'Autorità ha poi avviato una istruttoria formale nei confronti di 3 società per aver violato, nel 2007, l'obbligo per le imprese di distribuzione del gas di intervenire sul luogo della richiesta entro 60 minuti, per almeno il 90% delle chiamate di pronto intervento. L'istruttoria è stata avviata sulla base dell'analisi dei dati di sicurezza comunicati dalle imprese e delle successive verifiche effettuate dall'Autorità, che evidenziavano persistenti anomalie nel rispetto dell'obbligo di pronto intervento. Un altro gruppo di violazioni attiene a disposizioni in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità ha avviato e concluso, con l'irrogazione di

sanzioni, 2 istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica per violazione degli obblighi di corretta registrazione, elaborazione e comunicazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica nell'anno 2006.

Sempre in materia di dati di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica (relativi all'anno 2007), l'Autorità ha altresì avviato 2 ulteriori istruttorie formali nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica, contestando loro la non corretta registrazione di interruzioni e l'incompletezza della documentazione necessaria a verificare la correttezza delle registrazioni.

È stato, inoltre, avviato un procedimento relativo al servizio di fornitura di ultima istanza, istituito allo scopo di garantire ai clienti finali, segnatamente quelli di minori dimensioni, la continuità della fornitura di gas per quei clienti finali che si trovino senza un fornitore. Il procedimento mira in particolare ad accertare se detto servizio sia stato legittimamente attivato dal distributore a seguito della dedotta risoluzione del contratto di vettoriamento stipulato con il fornitore o se, invece, non ricorrendo i presupposti per l'attivazione della procedura di fornitura di ultima istanza, il fornitore uscente abbia illegittimamente ommesso di comunicare al distributore alcuni dati a ciò necessari.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

L'Autorità ha avviato un procedimento in merito a un rifiuto di accesso alla rete opposto da una società di distribuzione di gas naturale a un venditore nel 2004. L'avvio consegue sia al perdurare del rifiuto segnalato dal venditore interessato, sia all'annullamento del provvedimento sanzionatorio già irrogato dall'Autorità per la medesima violazione, nella parte in cui non considerava alcune circostanze attenuanti. I presupposti del provvedimento con cui al termine dell'istruttoria è stato prescritto alla società di distribuzione di consentire l'accesso al venditore sono stati valutati alla luce del nuovo quadro normativo in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, completato dall'Autorità con l'adozione del Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione.

Inoltre, l'Autorità ha disposto il rinnovo di un procedimento, avente a oggetto una controversia tra un'impresa distributtrice di energia elettrica e un cliente finale in materia di connesio-

ni e oneri di vettoriamento. Non si tratta di un procedimento sanzionatorio in quanto l'intervento dell'Autorità è diretto a risolvere tale controversia verificando eventuali condotte lesive dell'esercente nei confronti del cliente finale che emergano dai pregressi rapporti contrattuali rilette alla luce dalla sopravvenuta regolazione dell'Autorità. La rinnovazione è stata disposta anche perché erano emerse ulteriori esigenze di tutela del cliente finale in vista di una nuova connessione.

Da ultimo, l'Autorità, all'esito di un'istruttoria conoscitiva condotta nel 2007, ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di una società di distribuzione per violazione di disposizioni in materia di erogazione del servizio di connessione con le reti elettriche.

Violazione della disciplina dei mercati dell'energia

È stato avviato un procedimento nei confronti di una impresa di coltivazione del gas naturale, tenuta per legge a cedere nel mercato regolamentato del gas i quantitativi di gas dovuti allo Stato, per violazione della disciplina dell'Autorità sulle condizioni economiche delle offerte formulabili da parte dei soggetti interessati all'acquisto. In particolare, alla società è stata contestata la previsione di prezzo minimo per l'ammissione delle offerte di acquisto, non previsto dalle disposizioni dell'Autorità al fine di incentivare la massima partecipazione al mercato.

Inoltre, l'Autorità ha avviato 13 procedimenti nei confronti di società che producono o importano energia elettrica per l'omesso acquisto dei certificati verdi cui le società erano tenute ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

Per quanto concerne l'obbligo di fornire all'Autorità dati veritieri, si è concluso un procedimento avviato nel 2007 nei confronti di un'impresa distributrice di gas naturale per una pluralità di violazioni tra cui quella in esame. In particolare, nel caso di specie sono emerse alcune discrepanze dal confronto fra il tabulato acquisito in sede di controllo in via sperimentale dei dati di qualità commerciale e i preventivi acquisiti in sede ispettiva.

Inoltre, per inosservanza, tra l'altro, del predetto obbligo, è stato avviato un procedimento nei confronti di un piccolo

Comune i cui rappresentanti hanno reso, in risposta ai quesiti formulati durante l'esecuzione delle attività di accertamento, dichiarazioni che, a un successivo confronto con la documentazione acquisita durante l'accertamento medesimo, sono risultate non veritiere.

Si sono poi conclusi 17 procedimenti avviati nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale per l'omessa trasmissione di dati richiesti dall'Autorità per la verifica del rispetto della disciplina tariffaria. In 13 casi è stata accertata la responsabilità dei soggetti coinvolti, cui peraltro, trattandosi di esercenti di piccolissime dimensioni, sono state irrogate sanzioni del valore minimo previste dalla legge (per una somma complessiva pari a 335.696,92 €).

Si è infine concluso l'ultimo dei tre procedimenti avviati nel 2006 nei confronti di altrettante imprese elettriche minori che avevano omesso di trasmettere informazioni prescritte dalla disciplina *unbundling*, strumentali, tra l'altro, alla verifica della corretta gestione dei procedimenti di determinazione delle aliquote definitive delle relative integrazioni tariffarie. Diversamente dagli altri due casi (conclusi nel 2007), l'istruttoria ha accertato la responsabilità della società sottoposta al procedimento, aggravata dalla reiterazione della condotta per tre anni consecutivi.

Violazione della disciplina tariffaria o delle condizioni economiche di fornitura

Si è concluso il procedimento avviato nel 2007 nei confronti di un esercente il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione delle previsioni relative ai procedimenti di approvazione delle proposte tariffarie, agli obblighi informativi a beneficio degli utenti nonché ai flussi informativi funzionali al monitoraggio da parte dell'Autorità delle modalità di svolgimento del servizio. L'istruttoria ha accertato la responsabilità dell'esercente che, per tutto il periodo in cui ha svolto il servizio, ha disatteso l'intera disciplina tariffaria dell'Autorità. Tuttavia, le particolari condizioni economiche in cui versava il soggetto – sottoposto a una procedura fallimentare – hanno reso opportuna l'adozione di una sanzione pari al minimo edittale per ciascuna delle violazioni riscontrate.

Si è inoltre concluso il procedimento avviato nel 2007 nei confronti di una società di vendita che non aveva applicato le condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità a tutela

dei clienti finali contrattualmente più deboli per il periodo decorrente dall'1 gennaio 2004. L'attività istruttoria ha indotto la società a restituire ai clienti finali le somme da questi indebitamente corrisposte. Di tale circostanza è stato tenuto conto nella quantificazione della sanzione che è stata ridotta a poco più di 100.000 €.

Sono stati avviati i procedimenti nei confronti di 2 Comuni siciliani per violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi.

Sono stati altresì avviati 2 procedimenti nei confronti di altrettanti esercenti il servizio di distribuzione di gas naturale per violazione delle disposizioni dell'Autorità relative alla corretta definizione degli ambiti tariffari.

Inoltre, a esito dell'istruttoria conoscitiva concernente, tra l'altro, l'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi del gas naturale (coefficiente K), l'Autorità ha avviato istruttorie formali per contestare a 4 imprese di vendita l'applicazione, a danno dei clienti finali di minori dimensioni, di corrispettivi calcolati applicando detto coefficiente per un valore più elevato rispetto a quello utilizzato dal distributore e, se del caso, ordinare alle imprese che saranno riconosciute responsabili della violazione di restituire ai predetti clienti le somme da questi indebitamente versate.

L'Autorità ha anche avviato un procedimento per violazione della disciplina sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica nel periodo luglio 2004 – giugno 2007. Si è contestato all'impresa, in particolare, di aver praticato ai clienti finali domestici opzioni tariffarie ulteriori domestiche non preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Autorità, nonché di aver praticato ai clienti finali non domestici opzioni tariffarie ulteriori in violazione del divieto di applicarle agli stessi nel periodo di regolazione 2004-2007. Si è altresì contestato alla stessa impresa di aver presunto un tacito consenso degli utenti all'applicazione delle condizioni economiche biorarie per il servizio di maggior tutela definite dalla delibera 27 settembre 2007, n. 237/07, per la cui applicazione è invece prescritta l'esplicita richiesta degli utenti.

È stato inoltre avviato un procedimento nei confronti di un'impresa di distribuzione del gas per non aver fornito, ai Comuni interessati all'aggregazione degli ambiti tariffari, le informazioni necessarie per valutare la convenienza e l'opportunità dell'operazione compiuta. In particolare, viene contestato alla

società di non aver fornito alle amministrazioni interessate il calcolo dei vincoli sui ricavi condotto separatamente.

Da ultimo, sono stati avviati due procedimenti nei confronti di altrettante imprese di distribuzione e vendita di GPL, per violazione degli obblighi informativi e tariffari definiti dalle delibere n. 237/00 e 30 settembre 2004, n. 173/04. Si contesta alle imprese, in particolare, di non aver mai dato notizia all'Autorità delle località alimentate e di non aver mai sottoposto le proposte tariffarie all'approvazione dell'Autorità.

Violazione della disciplina sulla perequazione

Sono stati avviati procedimenti nei confronti di 2 Comuni per contestare, tra l'altro, il mancato rispetto delle disposizioni volte a garantire un efficace sistema di perequazione dei costi per la tutela dell'economicità e della redditività dei distributori.

Violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica

È stata avviata un'istruttoria nei confronti di un Comune per accertare, fra l'altro, la violazione delle disposizioni relative al servizio di misura. Nel caso di specie l'esercente non ha adempiuto all'installazione dei misuratori, cagionando un danno ai clienti finali costretti a provvedervi, né ha previsto particolari procedure per la scelta dei misuratori da installare e degli standard di qualità che i misuratori devono rispettare, con conseguente danno alla qualità del servizio svolto e potenziale danno all'efficienza del sistema elettrico.

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei clienti finali

Sono stati conclusi 4 procedimenti, avviati nel 2007 nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas naturale, per una pluralità di violazioni riguardanti la predisposizione di preventivi per l'esecuzione di lavori semplici, la disciplina degli appuntamenti personalizzati e la corresponsione di indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità. Quasi tutte le sanzioni finali, per un ammontare complessivo di 851.645,68 €, sono state impugnate.

L'Autorità ha poi concluso un'istruttoria nei confronti di un venditore per non aver garantito, ai clienti che si trovino nelle condizioni di ottenere la rateizzazione delle bollette (tra questi, i clienti con gruppo di misura accessibile a cui, a causa di

una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio), il diritto di essere informati proprio nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile. In considerazione del fatto che il venditore si era già reso responsabile in passato di un'analogia violazione, l'Autorità ha irrogato una sanzione pari a 3.240.000,00 €.

Si è concluso un primo insieme di procedimenti avviati nel 2007 in esito all'istruttoria conoscitiva avente a oggetto l'applicazione del coefficiente di adeguamento della tariffe di distribuzione e fornitura del gas naturale alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M). In particolare, sono stati chiusi 28 dei 43 procedimenti aventi a oggetto l'applicazione di un coefficiente M per valori più elevati rispetto a quelli definiti dall'Autorità. In 14 casi è stato accertato che le imprese coinvolte, sebbene avessero dichiarato il contrario nell'indagine conoscitiva, in realtà avevano correttamente applicato i provvedimenti dell'Autorità. Nei restanti casi, invece, è stata accertata la responsabilità delle società coinvolte che, peraltro, hanno tenuto una condotta di piena collaborazione restituendo ai clienti finali (nella quasi totalità dei casi) le somme da questi indebitamente versate. Inoltre, in seguito all'acquisizione di nuovi elementi sono stati avviati altri 2 pro-

cedimenti per la medesima violazione.

Oltre ai 66 procedimenti già avviati nel 2007 per violazione dell'obbligo di esporre in bolletta il coefficiente M applicato, è stato avviato un ulteriore procedimento nei confronti di un'altra società che ha successivamente ammesso la violazione.

In seguito a ulteriori approfondimenti della documentazione acquisita nell'ambito della predetta indagine conoscitiva, sono stati inoltre avviati 14 procedimenti per la possibile violazione della disciplina sul coefficiente di correzione dei volumi K, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione che, in luogo di questo coefficiente, hanno dichiarato di aver applicato ai clienti finali il diverso coefficiente di adeguamento tariffario M.

Infine, sono stati avviati 2 procedimenti per violazione degli obblighi di trasparenza connessi con il servizio telefonico commerciale nei confronti di altrettante imprese che, direttamente o per il tramite di società collegate, svolgono in maniera integrata il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero. A entrambe si contesta l'assenza, nel servizio telefonico commerciale, di un messaggio iniziale che chiarisca a quale mercato si riferiscono le informazioni fornite.

Contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese fino al 31 marzo 2009 conferma la tendenza favorevole degli esiti del contenzioso.

Per i dati relativi al numero e agli esiti del contenzioso in tal periodo, si rinvia alle tavole 6.18 e 6.19, mentre per il dato relativo alla stabilità dell'azione amministrativa si rinvia alla tavola 6.20, dalla quale si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sull'elevata "resistenza" dei provvedi-

menti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale.

Di un totale di 3.362 delibere approvate dall'Autorità sin dalla sua istituzione (1997 - 31 marzo 2009), ne sono state impugnate 312, pari al 9,3% e ne sono state annullate, in tutto o in parte, 53, pari al 17% del totale delle delibere impugnate e all'1,6% di quelle adottate. In termini statistici, quindi, l'indice di resistenza delle delibere dell'Autorità al controllo giurisdizionale si attesta intorno al 98,4%.

TAV. 6.18

Esito del contenzioso
dal 1997 al 2009

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
– su istanza di sospensiva	293	88	51
– di merito	449	180	133
Decisioni del Consiglio di Stato			
– su appelli dell'Autorità	129	104	26
– su appelli della controparte	73	19	22

Nell'anno 2008, il numero dei ricorsi è stato 131 per una media di 2,5 ricorsi per delibera impugnata (pari a 53, di cui 46 adottate nel 2008 e 7 adottate nel 2007). La delibera col maggiore numero di ricorsi di quest'anno è stata la delibera ARG/com 91/08, impugnata da 36 ricorrenti.

Nel primo trimestre del 2009, si è registrato un incremento del contenzioso rispetto al primo trimestre del 2008: sono stati presentati 59 ricorsi, a fronte dei 12 dell'anno precedente. Di questi 59 ricorsi, 18 sono avverso la delibera VIS 109/08, 10 avverso la delibera ARG/gas 159/08 e 8 avverso la delibera 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08. Uno solo è il provvedimento del 2009 impugnato ed è la delibera 27 gennaio 2009, VIS 5/09.

Dall'analisi delle pronunce depositate nel corso del 2008, possono trarsi utili indicazioni sull'ampiezza e i limiti dell'intervento regolatorio dell'Autorità nei settori liberalizzati, per quanto riguarda sia il mercato elettrico sia quello del gas.

In materia di disciplina delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale (delibera 29 marzo 2007, n. 79/07), il TAR Lombardia ha fatto propria l'affermazione già espressa dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4896/07 sulla delibera 29 dicembre 2004, n. 248/04, secondo cui: «Una normativa di liberalizzazione non è, infatti, incompatibile con quella previgente di carattere generale che miri a salvaguardare la concorrenza e gli interessi dell'utenza» (TAR Lombardia, sentenze nn. 1873/08, 1874/08, 1875/08, 1876/08, 1877/08, 1878/08, 1879/08, 1880/08, 1881/08, 1882/08). Peraltro, con ordinanza n. 177/08 il medesimo giudice ha rimesso dinanzi alla Corte di Giustizia CE la seguente questione pregiudiziale (ex art. 234 Trattato CE): se l'art. 23 della Direttiva 2003/55/CE, disciplinante l'apertura del mercato del gas, debba essere interpretato nel senso che osti ai principi comunitari una norma nazionale la quale, dopo la data del 1° luglio

2007, mantenga ancora all'Autorità di regolazione nazionale il potere di definire prezzi di riferimento delle forniture di gas naturale ai clienti domestici.

È stato, inoltre, riconosciuto dal Consiglio di Stato il potere dell'Autorità di intervenire sulla disciplina del provvedimento CIP6 in materia di "iniziative prescelte" (delibera n. 249/06), con il conseguente annullamento delle precedenti sentenze sfavorevoli del TAR. In particolare il Consiglio di Stato ha ritenuto che «l'aggiornamento del prezzo del gas non solo rientra tra i poteri attribuiti dall'Autorità, ma costituisce un atto dovuto» (Consiglio di Stato, sentenze nn. 1279/08, 1291/08, 1278/08, 1275/08, 1288/08, 1286/08, 1283/08, 1292/08, 1290/08, 1277/08, 1287/08, 1281/08, 1276/08, 1280/08, 1289/08, 1293/08, 1284/08, 1282/08, 1285/08).

È stata ritenuta legittima, nelle sue linee essenziali, la regolazione in materia di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*, delibera n. 11/07). Il TAR Lombardia ha definito l'intervento regolatorio calibrato e proporzionato, ritenendo che l'intero impianto di regolazione posto in essere dall'Autorità si basi «sull'imposizione di regole mirate a favorire e non a reprimere l'utile di impresa della singola società di rete appartenente a gruppi verticalmente integrati, proprio perché il comportamento societario principalmente temuto (che la separazione funzionale intende reprimere) è quello che penalizza la redditività dell'esercente, costringendo quest'ultimo a una "disciplina" di gruppo con privilegi di accessi alle infrastrutture per le sole imprese amiche e con sussidi incrociati che depauperano il suo fatturato» (TAR Lombardia, sentenze nn. 381/08, 382/08, 383/08, 384/08, 385/08, 386/08, 387/08, 388/08, 389/08, 390/08, 391/08, 392/08, 393/08, 394/08, 395/08, 396/08, 397/08, 398/08, 399/08, 400/08, 401/08, 402/08).

Sul versante delle infrastrutture, la regolazione del servizio di

TAV. 6.19

Riepilogo del contenzioso per anno dal 1997 al 2009

 Dati disponibili al 31 marzo 2009
 numero di ricorsi accolti (A),
 accolti in parte (AIP) o
 respinti (R)

ANNO	N. RICORSI ^(A)	SOSPENSIVA			MERITO			APPELLO AUTORITÀ			APPELLO CONTROPARTE		
		A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R	A	AIP	R
1997	13	-	2	7	-	1	6	3	-	1	-	-	5
1998	25	-	4	11	3	4	9	-	-	1	2	-	1
1999	66	-	-	24	-	4	25	-	-	-	-	-	10
2000	51	2	-	23	16	-	18	10	3	1	1	-	8
2001	81	2	-	16	30	3	32	5	1	17	4	5	5
2002	87	13	5	6	31	10	37	2	-	9	3	2	3
2003	49	5	1	24	2	6	38	2	-	1	-	-	2
2004	144	11	2	45	27 ^(C)	58 ^(E)	48	15	6	40	4	1	9
2005	172	3	31	24	45 ^(D)	7	93	5	2	12 ^(F)	3	-	9
2006	255	48 ^(B)	-	88	5	4	10	20	-	3	-	-	2
2007	140	2	-	18	2	17 ^(I)	28 ^(L)	20 ^(G)	-	36 ^(H)	-	-	-
2008	131	2	-	5	11	17	74	21	0	7	2	0	17
2009	59 ^(N)	0	6	2	8	2	31	1	14 ^(M)	1	0	14 ^(M)	2
TOTALE	1273	88	51	293	180	133	449	104	26	129	19	22	73

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito facendo riferimento ai ricorsi presentati nell'anno di riferimento, anche nel caso di provvedimenti adottati l'anno precedente.

(B) Tutti ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2005, n. 298/05.

(C) Di cui 12 ricorsi avverso la medesima delibera 19 gennaio 2004, n. 20/04.

(D) Di cui 34 ricorsi avverso la medesima delibera 29 dicembre 2004, n. 248/04.

(E) Di cui 45 ricorsi avverso la medesima delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

(F) Di cui 9 su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

(G) Tutti avverso sentenze sfavorevoli rese su ricorsi avverso delibera 15 novembre 2006, n. 249/06.

(H) Di cui 32 avverso sentenze sfavorevoli rese su ricorsi avverso delibera n. 248/04.

(I) Di cui 13 ricorsi avverso la medesima delibera n. 11/07.

(L) Di cui 10 avverso la medesima delibera n. 11/07.

(M) Decisioni rese su appelli congiunti dell'Autorità e delle controparti avverso sentenze TAR sulla delibera n. 11/07.

(N) Di cui 18 ricorsi avverso la delibera VIS 109/08 e 10 avverso la delibera ARG/gas 192/08.

dispacciamento è stata definita una prerogativa propria dell'Autorità, nell'esercizio dei poteri a essa conferiti dalla legge. Secondo il TAR «è del tutto evidente che fra i servizi presi in considerazione dalle predette norme (art. 2, comma 12, della legge n. 481/95 e art. 3, comma 3, del DL n. 79/99) vi è anche il servizio di dispacciamento volto a garantire la sicurezza del sistema, e che pertanto in tale materia l'Autorità può intervenire emanando apposite direttive e prescrizioni dirette ad assicurare specifici livelli di qualità delle prestazioni rese nell'ambito di tale servizio» (TAR Lombardia, sentenze nn. 5770/08, 5769/08, 5771/08, 5768/08, 5767/08, 5756/08, 5766/08). Con tali sentenze, il TAR Lombardia ha riconosciuto la legittimità dell'istituto delle unità essenziali, in quanto strumento di garanzia per un efficace espletamento del servizio di dispacciamento, poiché «soprattutto in caso di rischio di gravi squilibri nel sistema, gli operatori potrebbero abusare della propria posizione e spingere il costo delle risorse essenziali per la sicurezza a costi anormalmente elevati, così determinando condi-

zioni di criticità idonee a compromettere le stesse esigenze di sicurezza».

Il Consiglio di Stato, invece, pur avendo espressamente riconosciuto all'Autorità il potere di regolazione delle unità di pompaggio (ex art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 e art. 1, comma 3, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239), ha ritenuto che l'esercizio di tale potere debba rispettare i limiti indicati dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Consiglio di Stato, n. 200/08).

Nel 2008 sono state definite alcune importanti controversie in materia tariffaria. Con sentenza n. 49/08, il TAR ha riconosciuto il potere dell'Autorità, in quanto regolatore del relativo mercato, di subordinare il riconoscimento delle condizioni tariffarie favorevoli, ex art. 11, comma 11, legge 14 maggio 2005, n. 80, al rilascio, da parte dell'impresa interessata, di una garanzia fideiussoria, nelle more del procedimento avviato dalla Commissione europea per verificarne la compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (delibera

TAV. 6.20

**Effetti del contenzioso
sull'azione amministrativa
dal 1997 al 2009**

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE ^(A)	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(B)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(C)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	13
1998	168	11	6,5	2	18,2	1,2	25
1999	209	15	7,2	2	13,3	1,0	66
2000	250	16	6,4	5	31,3	2,0	51
2001	334	21	6,3	4	19,0	1,2	81
2002	234	27	11,5	4	14,8	1,7	87
2003	169	17	10,1	3	17,6	1,8	49
2004	254	34	13,4	6	17,6	2,4	144
2005	301	36	12,0	6	16,7	2,0	172
2006	332	40	12,0	8	20,0	2,4	255
2007	353	25	7,1	0	0,0	0,0	140
2008	482	56	11,6	1	1,8	0,2	131
2009	124	1	0,8	0	0,0	0,0	59
TOTALE	3362	312	9,3	53	17,0	1,6	1.273

(A) Numero di delibere emesse in quell'anno e impugnate nello stesso anno o in quello successivo.

(B) Numero di delibere annullate in tutto o in parte.

(C) Numero totale di ricorsi pervenuti, inclusi quelli plurimi.

25 giugno 2007, n. 145/07). L'Autorità, nell'esercizio dei poteri regolatori attribuitigli dalla legge, «può discrezionalmente decidere, a garanzia del recupero degli ingenti importi, che l'anticipazione delle agevolazioni tariffarie impone a carico del sistema energetico e quindi dei consumatori, di subordinare l'applicazione dell'agevolazione stessa al rilascio di idonea garanzia, secondo lo schema della fideiussione o secondo altri modelli di garanzia conosciuti dalla prassi commerciale» (TAR Lombardia, sentenza n. 49/08).

In materia di corrispettivi aggiuntivi per prestazioni già remunerate dalla tariffa di distribuzione, il TAR ha ritenuto che estrapolare talune prestazioni già remunerate dalla tariffa, affinché siano oggetto di autonomo corrispettivo, integri un comportamento contrario alla legge, cioè all'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, che demanda all'Autorità la fissazione del tetto massimo della tariffa applicabile. Pertanto, «la clausola in contrasto con il sistema tariffario delineato dall'Autorità deve essere qualificata come nulla, ex art. 1418 del Codice civile, in quanto viola la norma imperativa che impone il rispetto dello stesso e, quindi, delle indicazioni dell'Autorità, cui è demandato di individuare in concreto i parametri di riferimento della tariffa conforme a legge» (TAR Lombardia, sentenza n. 323/08).

Sulla complessa questione relativa agli effetti del c.d. "caso Consiag", il TAR ha affermato che non è possibile configurare alcun diritto alla rideterminazione del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) delle imprese di distribuzione per effetto delle sentenze sul gruppo Consiag: «Non può ritenersi che, a seguito dei giudicati amministrativi più volte citati (quelli del "caso Consiag"), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas avesse un dovere di rideterminazione tariffaria a carattere "vincolato", si da imporre la configurazione in capo all'esercente di un vero e proprio "diritto soggettivo" alla rideterminazione» (TAR Lombardia, sentenza n. 1326/08).

Infine, il TAR ha ritenuto legittima anche la delibera 22 settembre 2006, n. 203/06, che ha eliminato le fasce orarie dal corrispettivo TRAS della tariffa elettrica (TAR Lombardia, sentenza n. 219/08).

Il tema dei limiti dell'intervento del regolatore sull'autonomia contrattuale è stato affrontato dal Consiglio di Stato, che ha giudicato carente di fondamento legislativo l'estensione del diritto di recesso, a soggetti diversi dai consumatori per opera dall'art. 11, commi 3 e 4, della delibera 30 maggio 2006, n. 105/06. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'eterointegrazione del contratto, per effetto dell'art. n. 1339 del Codice civile, possa operare solo per effetto di una disposizione legislativa e non di

un atto amministrativo (Consiglio di Stato, sentenza n. 566/08). Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, il TAR ha affermato l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/81 ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità, ritenendo che, ai fini della tempestiva contestazione dell'illecito, debba tenersi conto di un ragionevole *spatium deliberandi*.

Secondo il giudice, il termine di 90 giorni entro cui l'Autorità deve provvedere alla notifica della contestazione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/81, è collegato dalla legge non alla data di commissione della violazione, ma al tempo di accertamento dell'infrazione: *«Come data di tale accertamento deve essere intesa non la notizia del fatto ipoteticamente sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, a sua volta implicante il riscontro, pure allo scopo di una corretta formulazione, della sussistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti. Ne discende la non commutabilità del periodo ragionevolmente occorso, ai fini dell'acquisizione e della delibazione degli elementi necessari per una matura e legittima formulazione della contestazione»* (TAR Lombardia, sentenza n. 6181/08).

In tema di pagamento in misura ridotta della sanzione (oblazione), il TAR ha negato la possibilità, per il soggetto che ha oblatto, di ricorrere in sede giurisdizionale per contestare la propria responsabilità, sottolineando che *«per effetto del pagamento, seppure in forma ridotta, della sanzione, viene in parte salvaguardata la finalità di prevenzione propria della norma sanzionatoria e di conseguenza garantita l'effettività dell'applicazione delle prescrizioni che si assumono violate»* (TAR Lombardia, sentenza n. 320/08).

Più volte nel corso del 2008 il giudice amministrativo ha accertato la legittimità delle attività ispettive dell'Autorità.

In generale, il TAR Lombardia ha escluso che ai procedimenti di ispezione sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (*Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas*), perché le ispezioni sono soggette alla speciale disciplina procedimentale della delibera 14 dicembre 2004,

n. 215/04 (TAR Lombardia, sentenza n. 265/08).

Inoltre, è stato affermato che le imprese sottoposte a ispezione non possono opporre, a propria discolpa, alcuna situazione di buona fede tutelabile per il solo fatto di non essere mai state destinatarie, in passato, di altre verifiche ispettive dell'Autorità. Peraltro, secondo il TAR, la legge non prevede un termine entro il quale le verifiche debbano essere effettuate; pertanto, la semplice accettazione da parte dell'Autorità delle autocertificazioni dell'impresa, nelle more delle attività di verifica e controllo dell'esattezza delle stesse, *«non può aver ragionevolmente indotto nella ricorrente la buona fede tutelata dall'art. 97 Cost»* (TAR Lombardia, sentenza n. 4029/08).

Infine, il fatto che un impianto rientri nelle c.d. "iniziative prescelte" previste dal provvedimento CIP6 non preclude l'applicazione della delibera n. 42/02 sul riconoscimento della cogenerazione, né garantisce di per sé il rimborso integrale degli oneri sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi. Tale rimborso integrale, afferma il TAR, *«finirebbe per contraddire la stessa ratio del provvedimento CIP6, posto che sarebbero posti a carico dell'intero sistema elettrico i costi derivanti dalle inefficienze degli impianti ammessi ai benefici del CIP6, benefici che dovrebbero invece premiare le imprese meglio organizzate ed efficienti quanto al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti energetiche non tradizionali»* (TAR Lombardia, sentenze nn. 265/08, 264/08, 263/08).

Il TAR ha anche espressamente chiarito che l'assenza di uno dei membri del Collegio non inficia la legittimità delle delibere assunte dall'Autorità. Nessuna norma di legge, afferma il TAR, prevede che l'Autorità debba deliberare con la totalità dei suoi membri.

L'Autorità, inoltre, non è un Collegio perfetto, in quanto la sua composizione non è strutturata in funzione della rappresentanza di esperienze o conoscenze diverse, ma in ragione della posizione di indipendenza dei suoi membri. Infine, la mancanza di membri supplenti conferma che non è necessaria una partecipazione totalitaria dei suoi membri (TAR Lombardia, sentenza n. 5197/08).